

# Condizioni Generali di Contratto Per la fornitura di Servizi e Prodotti Kiwitron

Versione del 01/10/2024



# Indice

Revisioni	2
<b>SEZ. I. – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>SEZ. II. – SERVIZI PRINCIPALI (GESTIONE FLOTTE AZIENDALI) E SERVIZI ACCESSORI</b>	<b>8</b>
<b>SEZ. III. – VENDITA DI DISPOSITIVI, PRODOTTI E SIM</b>	<b>13</b>
<b>SEZ. IV. – CORRISPETTIVO E DURATA</b>	<b>17</b>
<b>SEZ. V. – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE, TUTELA DEL KNOW-HOW E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	<b>20</b>
<b>SEZ. VI. – DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>22</b>

## Revisioni

Revisione	Data di rilascio	Commenti
00	01/10/2024	Prima revisione

Tab.1- Revisioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI KIWITRON

[CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING (SAAS) E DI DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DI FLOTTE AZIENDALI RELATIVE A CARRELLI ELEVATORI E SERVIZI ACCESSORI]

**SEZ. I. – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1. CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI CONTRATTO. OGGETTO DEL CONTRATTO. – 1.1.** LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DISCIPLINANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE INTERCORRENTE TRA KIWITRON SRL, IN P.S.L.R.P.T. (CON SEDE LEGALE IN SASSO MARCONI (BO), VIA VIZZANO 44, P.IVA E C.F. 02055970970, R.E.A. DI BOLOGNA N. BO – 488192.1.4, PEC: KIWITRON@LEGALMAIL.IT, EMAIL: ACCOUNTING@KIWITRON.IT), DI SEGUITO INDICATA ANCHE COME «FORNITRICE», ED IL CLIENTE (COME DETTAGLIATAMENTE INDIVIDUATO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE), AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, A TITOLO ONEROSO, DEL SERVIZIO DI UTILIZZO, TRAMITE CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DEL (1) SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE AZIENDALI DI CARRELLI ELEVATORI E ALTRI MEZZI AZIENDALI, (2) SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER CARRELLI ELEVATORI E ALTRI MEZZI AZIENDALI E/O PER PERSONE, UNITAMENTE AI RELATIVI (3) DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLA SEZ. III DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI, E AD ALTRI (4) SERVIZI ACCESSORI, IL TUTTO SE E NELLA MISURA IN CUI SIANO STATI SINGOLARMENTE E SPECIFICATAMENTE INDICATI NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE E CON LE MODALITÀ IVI SPECIFICATE.

**1.2.** SONO IN OGNI CASO FATTE SALVE EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI CONCORDATE FRA LE PARTI, DA RITENERSI INTEGRATIVE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI. LE CONDIZIONI GENERALI E QUELLE PARTICOLARI, OVE PREVISTE, VANNO INTERPRETATE SISTEMATICAMENTE TRA LORO. IN CASO DI CONTRASTO FRA LE CONDIZIONI GENERALI E LE CONDIZIONI PARTICOLARI, PREVALGONO LE CONDIZIONI PARTICOLARI ANCHE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI.

**1.3.** LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SINGOLI SERVIZI, PRINCIPALI E/O ACCESSORI, E DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, NONCHÉ DELLE SIM, CONTENUTE NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, TROVANO DI VOLTA IN VOLTA APPLICAZIONE AL SINGOLO RAPPORTO CONTRATTUALE INTERCORRENTE TRA LE PARTI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI L'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE CONTEMPLI LO SPECIFICO SERVIZIO E/O DISPOSITIVO E/O PRODOTTO O LE SIM A CUI LE SINGOLE DISPOSIZIONI SI RIFERISCONO. LA MENZIONE, NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI SERVIZI PRINCIPALI O ACCESSORI E/O DI DISPOSITIVI O ALTRI PRODOTTI, NONCHÉ DELLE SIM, NON CONTEMPLATI NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE NON COMPORTA L'OBBLIGO, DA PARTE DELLA FORNITRICE, DI EROGARE IL SERVIZIO E/O IL DISPOSITIVO O PRODOTTO O LA SIM, OVE NON SIA ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE MEDESIMA.

**1.4.** LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 1341, CO. 1, C.C., SONO EFFICACI ED APPLICABILI AL RAPPORTO CONTRATTUALE INTERCORRENTE TRA LE PARTI QUALORA IL CLIENTE LE ABBA CONOSCIUTE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO OPPURE QUANDO, PUR NON AVENDOLE CONCRETAMENTE CONOSCIUTE, AVREBBE POTUTO CONOSCKERLE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA, FATTA SALVA LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTEMPLATE ALL'ART. 1341, CO. 2, E 1342, CO. 2, C.C. L'INVIO DELL'ORDINE IMPLICA IN OGNI CASO LA CONOSCENZA E L'INTEGRALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E DI OGNI ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, PERTANTO IL CLIENTE, CON LA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DELL'ORDINE SOTTOSCRITTO ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE E SI OBBLIGA AD OSSERVARE, NEI SUOI RAPPORTI CON LA FORNITRICE, LE CONDIZIONI GENERALI E DI PAGAMENTO DI SEGUITO ILLUSTRATE, DICHIARANDO DI AVERNE PRESA VISIONE.

**1.5.** È FATTA IN OGNI CASO SALVA LA FACOLTÀ DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI E DEGLI ALTRI ELEMENTI DEL

CONTRATTO, DA PARTE DELLA FORNITRICE, AI SENSI DELL'ART. 6 («JUS VARIANDI E RECESSO»). OGNI EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI E DEGLI ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO PROPOSTA DAL CLIENTE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITÀ.

**ART. 2. DEFINIZIONI. – 2.1.** LE PARTI DICHIARANO CHE LE ESPRESSIONI RIPORTATE NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, NELLE EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI, NONCHÉ NELL'ORDINE DEL CLIENTE SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DALLA FORNITRICE E IN ALTRI DOCUMENTI CORRELATI (INCLUSO IL CONTRATTO DI DESIGNAZIONE COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O COME SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REG. UE N. 679/2016, GDPR), USATE AL SINGOLARE O AL PLURALE E RIPORTATE CON LETTERA INIZIALE MAIUSCOLA O MINUSCOLA, SONO DA INTENDERSI NEL SENSO E CON I SIGNIFICATI DI SEGUITO SPECIFICATI PER CIASCUNA DI ESSE E, SEGNATAMENTE:

A) «SERVIZI PRINCIPALI»: UNO O ENTRAMBI I SERVIZI SEGUENTI: (A/1) IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FLOTTE AZIENDALI DI CARRELLI ELEVATORI E/O ALTRI MEZZI AZIENDALI; (A/2) IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA ANTICOLLISIONE PER CARRELLI ELEVATORI E ALTRI MEZZI AZIENDALI E/O PER PERSONE;

B) «SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTE AZIENDALI»: SERVIZIO DI UTILIZZO, TRAMITE CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE FLOTTE AZIENDALI DI CARRELLI ELEVATORI E/O ALTRI MEZZI AZIENDALI, DA UTILIZZARE UNITAMENTE AI RELATIVI DISPOSITIVI O PRODOTTI;

C) «SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA ANTICOLLISIONE» O, IN BREVE, «SERVIZIO ANTICOLLISIONE»: SERVIZIO DI UTILIZZO, TRAMITE CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA ANTICOLLISIONE PER CARRELLI ELEVATORI E ALTRI MEZZI AZIENDALI E/O PER PERSONE, DA UTILIZZARE UNITAMENTE AI RELATIVI DISPOSITIVI O PRODOTTI;

D) «SERVIZI ACCESSORI»: SERVIZI ACCESSORI E STRUMENTALI AI SERVIZI PRINCIPALI, COMPREDENTI UNO O PIÙ DEI SERVIZI SEGUENTI: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE; SERVIZIO DI HELP DESK E DI ASSISTENZA TECNICA; SERVIZIO DI MANUTENZIONE STATICA E/O DINAMICA; SERVIZIO DI BACKUP; SERVIZIO DI STORAGE; SALVO ALTRI DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATO NELL'ORDINE APPROVATI DALLA FORNITRICE;

E) «SERVIZI DI CLOUD COMPUTING»: LA FORNITURA DI SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING, IN MODALITÀ SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS), RESA DALLA FORNITRICE AL CLIENTE NELL'AMBITO DEI SERVIZI PRINCIPALI;

F) «SERVIZI A CANONE»: I SERVIZI, SIANO ESSI PRINCIPALI O ACCESSORI, LA CUI PRESTAZIONE VIENE EROGATA PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO E RINNOVATI TACITAMENTE PER PERIODI DI UGUAL DURATA, DIETRO PRESTAZIONE DI UN CORRISPETTIVO DA VERSARSI PERIODICAMENTE (CANONE) NELLA MISURA DETERMINATA NELL'OFFERTA COMMERCIALE, NELL'ORDINE INOLTRATO DAL CLIENTE E APPROVATO DALLA FORNITRICE O, IN DIFETTO, DA DETERMINARSI SECONDO LE TARIFFE VIGENTI O GLI USI COMMERCIALI DELLA FORNITRICE E FATTE IN OGNI CASO SALVE EVENTUALI SPESE FISSE (AD ES., COSTI DI ATTIVAZIONE, ETC.);

G) «SERVIZI»: I SERVIZI PRINCIPALI E I SERVIZI ACCESSORI, GENERICAMENTE O UNITARIAMENTE CONSIDERATI;

H) «MEZZI»: CARRELLI ELEVATORI E/O ALTRI MEZZI AZIENDALI DI TRASPORTO O DI LOCOMOZIONE, AUTOMATICI O NON AUTOMATICI, A CUI VENGONO APPLICATI I SERVIZI PRINCIPALI;

I) «DISPOSITIVI»: I DISPOSITIVI HARDWARE DA UTILIZZARE UNITAMENTE AI SERVIZI PRINCIPALI;

L) «PRODOTTI»: I DISPOSITIVI E/O ALTRI BENI MATERIALI SPECIFICAMENTE E DETTAGLIATAMENTE INDICATI NELL'ORDINE APPROVATO PER ACCETTAZIONE DALLA FORNITRICE;

M) «SIM»: LE SIM, INTESTATE ALLA FORNITRICE O A SOGGETTO AD ESSA RICONDUCIBILE (AMMINISTRATORE O SOCIO DELLA FORNITRICE), DESTINATE AD ESSERE CONSEGNATE AL CLIENTE IN CONTO VENDITA, UNITAMENTE AI DISPOSITIVI SUI QUALI SONO PREINSTALLATE. AD ESSE VIENE ASSOCIATO UN SERVIZIO IN ABBONAMENTO.

N) «DATI» O «DATI CLIENTE»: DATI IMMESSI NEL SISTEMA INFORMATICO DAL CLIENTE O DAI TERZI DAL MEDESIMO EVENTUALMENTE AUTORIZZATI (GLI UTENTI), NEI LIMITI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO O DEGLI ORDINI ALLEGATI, IN OCCASIONE DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI PRINCIPALI, SALVO ALTRI;

O) «INFRASTRUTTURA CLOUD»: INFRASTRUTTURA INFORMATICA COME SERVIZIO (IAAS), SU SERVER UBICATI IN UE, DI CUI LA FORNITRICE HA LA DISPONIBILITÀ IN FORZA DI APPOSITO CONTRATTO CON FORNITORI TERZI AVENTI SEDE LEGALE IN UE, INDISPENSABILI PER L'EROGAZIONE, DA PARTE DELLA MEDESIMA, DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI TIPO PAAS (PLATFORM AS A SERVICE) E SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE);

P) «SERVICE LEVEL AGREEMENT» O «SLA»: I LIVELLI DI SERVIZIO, INTESI QUALI INDICATORI DI PRESTAZIONI STANDARD MINIME PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO, CHE LA FORNITRICE SI IMPEGNA AD EROGARE NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO, NONCHÉ LE EVENTUALI PENALITÀ, INDENNIZZI E/O RISARCIMENTI DOVUTI IN FAVORE DEL CLIENTE NEL CASO DI MANCATO SUPERAMENTO DI DETTI LIVELLI DI SERVIZIO;

Q) «CONTRATTO»: L'ACCORDO INTERCORSO TRA LA FORNITRICE E IL CLIENTE, REGOLAMENTATO DALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI E DELLE EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PREVISTE, NONCHÉ DALL'ULTERIORE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI E/O I DISPOSITIVI E PRODOTTI CONTEMPLATI NELL'ORDINE INVIATO DAL CLIENTE ED APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE.

R) «CONDIZIONI DI UTILIZZO»: LE CONDIZIONI DI LICENZA PER L'USO DEL SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING (SAAS), NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PRINCIPALI E LE ULTERIORI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER L'USO DEI SERVIZI PRINCIPALI OVVERO LE CONDIZIONI FISSATE PER L'USO DI ALTRI SERVIZI;

S) «PARTI»: LA FORNITRICE E IL CLIENTE CONGIUNTAMENTE INTESI;

T) «UTENTI» O «UTENTI AUTORIZZATI»: LE PERSONE FISICHE CHE IL CLIENTE AUTORIZZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE CONTRATTO, AD ACCEDERE AL SISTEMA INFORMATICO, MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE E L'ABILITAZIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE O ALTRO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE;

U) «FORNITORI TERZI» O «TERZI FORNITORI»: SOGGETTI DIVERSI DALLE PARTI, DOTATI DELLE NECESSARIE COMPETENZE TECNICHE, CHE FORNISCONO PRODOTTI E/O SERVIZI INFORMATICI (AD ESEMPIO: L'INFRASTRUTTURA CLOUD, LA CONNETTIVITÀ ALLA RETE INTERNET, LICENZE D'USO DI SOFTWARE, ETC.) E DI ALTRO TIPO (AD ESEMPIO: LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) INDISPENSABILI PER L'EROGAZIONE E/O LA FRUIZIONE DEI SERVIZI FORNITI DALLA FORNITRICE;

V) «ORARIO LAVORATIVO NORMALE»: DALLE 9.00 ALLE 11.00 E DALLE 14.00 ALLE 16.00 DEL FUSO ORARIO ITALIANO, TUTTI I GIORNI LAVORATIVI;

Z) «GIORNO LAVORATIVO»: INDICA QUALSIASI GIORNO DELLA SETTIMANA, ESCLUSI IL SABATO E LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI IN ITALIA.

**ART. 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. – 3.1.** FATTO SALVO QUANTO PREVISTO NEL SUCCESSIVO ART. 4 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI, IL CONTRATTO TRA LA FORNITRICE E IL CLIENTE SI CONSIDERA CONCLUSO QUANDO L'ORDINE, CONTENENTE I SERVIZI E/O I DISPOSITIVI O PRODOTTI DI CUI SI CHIEDE LA FORNITURA, DOPO ESSERE STATO INOLTRO ALLA FORNITRICE PER POSTA ELETTRONICA O PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, VIENE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, CON LE MODALITÀ INDICATE NEL SUCCESSIVO ART. 3.2.

**3.2.** LA FORNITRICE, PER AGEVOLARE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POTRÀ TRASMETTERE AL CLIENTE UN'OFFERTA COMMERCIALE CONTENENTE IL DETTAGLIO DEI CONTENUTI ECONOMICI, TECNICI E GIURIDICI DELL'INSTAURANDO RAPPORTO CONTRATTUALE (COME AD ESEMPIO L'INDICAZIONE DI UNO O PIÙ SERVIZI E PRODOTTI ED IL RELATIVO CORRISPETTIVO, SALVO ALTRO). TALE OFFERTA COMMERCIALE NON HA VALORE DI PROPOSTA CONTRATTUALE, MA DI INVITO AD OFFRIRE. A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DELL'OFFERTA COMMERCIALE, IL CLIENTE, OVE INTENDESSE CONCLUDERE IL CONTRATTO, SARÀ TENUTO A TRASMETTERE IL PROPRIO ORDINE, AVENTE VALORE DI PROPOSTA CONTRATTUALE IMMODIFICABILE E IRREVOCABILE PER UN PERIODO DI GIORNI TRENTA, CONTENENTE L'INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI RICHIESTI. ENTRO IL PREDETTO TERMINE DI TRENTA GIORNI, LA FORNITRICE POTRÀ PERFEZIONARE IL CONTRATTO PROCEDENDO ALL'APPROVAZIONE DELL'ORDINE, MEDIANTE ACCETTAZIONE ESPRESSA, DA FORNIRE PER POSTA ELETTRONICA O PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 1326 C.C.

**3.3.** PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO LA FORNITRICE HA LA FACOLTÀ DI RIFIUTARE L'ORDINE, A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO, E DI IMPEDIRE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, SENZA CHE NULLA SIA DOVUTO, A QUALSIASI TITOLO, AL CLIENTE, IN CONSEGUENZA DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.

**3.4.** NELL'INOLTRO DELL'ORDINE, IL CLIENTE - CHE DICHIARA ESPRESSAMENTE DI AVERE VISIONATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, I DISPOSITIVI E/O I PRODOTTI E/O I SERVIZI DELLA FORNITRICE E CHE SI ASSUME OGNI RESPONSABILITÀ SULLA SCELTA DALLO STESSO EFFETTUATA E SULLE INFORMAZIONI E/O RICHIESTE FORNITE A TAL RIGUARDO ALLA FORNITRICE - È TENUTO A INDICARE GLI ESATTI RIFERIMENTI DEL CODICE ARTICOLO O RELATIVA NOMENCLATURA, CHE CONTRADDISTINGUONO IN MANIERA UNIVOCA IL SERVIZIO O IL PRODOTTO O LA SIM RICHIESTI. LA FORNITRICE NON È DA RITENERSI IN ALCUN MODO RESPONSABILE PER EVENTUALI

ERRORI E/O OMISSIONI CHE POSSANO DERIVARE DA ERRORI DEL CLIENTE E/O DA MANCHEVOLI O INSUFFICIENTI INDICAZIONI.

**3.5.** IL RAPPORTO CONTRATTUALE VIENE INSTAURATO DA CIASCUNA DELLE PARTI NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI; PERTANTO IL CLIENTE, NELL'INSTAURAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA FORNITRICE, AGISCE NEL QUADRO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E/O PROFESSIONALE E PER SCOPI AD ESSA INERENTI. NON TROVA DUNQUE APPLICAZIONE AI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LA FORNITRICE E IL CLIENTE LA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI.

**3.6.** AL FINE DI ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO TRA LE MEDESIME INTERCORSO, LE PARTI STABILISCONO CHE IN CASO DI INEFFICACIA E/O INVALIDITÀ DEL CONTRATTO CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI UNO O PIÙ SERVIZI E/O DISPOSITIVI O PRODOTTI (INCLUDE LE SIM) INDICATI NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, IL CONTRATTO MEDESIMO, OVE POSSIBILE, RIMARRÀ VALIDO ED EFFICACE CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DEGLI ULTERIORI SERVIZI E/O DISPOSITIVI O PRODOTTI (INCLUDE LE SIM), SE CONTEMPLATI.

**3.7.** LE PRESTAZIONI DELLA FORNITRICE POTRANNO ESSERE ESEGUITE, IN TUTTO O IN PARTE, ANCHE AVVALENDOSI DI SOGGETTI TERZI, OVE DALLE MEDESIME RITENUTO UTILE, A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO. IL CLIENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ORDINE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, FORNISCE LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE SENZA RISERVE, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1656 C.C.

**3.8.** RIMANE FERMA LA FACOLTÀ, PER LA FORNITRICE, DI CEDERE IL CONTRATTO AD ALTRA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

#### **ART. 4. PERIODO DI PROVA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO E/O DEL DISPOSITIVO O PRODOTTO E RISERVA DI GRADIMENTO. –**

**4.1.** OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO NELL'ORDINE IMPARTITO DAL CLIENTE ED APPROVATO DALLA FORNITRICE, I SINGOLI SERVIZI E/O DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, INCLUDE LE SIM, VENGONO FORNITI AL CLIENTE CON RISERVA DI GRADIMENTO, DA MANIFESTARSI ALLA FORNITRICE ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E/O DI CONSEGNA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO (SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO CON LA FORNITRICE), AL FINE ESCLUSIVO DI CONSENTIRE AL CLIENTE MEDESIMO DI ESAMINARE, PRESSO LA PROPRIA SEDE, LE LORO FUNZIONALITÀ RISPETTO ALLE PROPRIE ESIGENZE IMPRENDITORIALI.

**4.2.** IN TAL CASO IL CONTRATTO SI CONSIDERA PERFEZIONATO OVE IL CLIENTE ABBAIA MANIFESTATO IL PROPRIO GRADIMENTO ENTRO IL TERMINE PREVISTO, FATTA SALVA LA PRESUNZIONE DI GRADIMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 4.3.

**4.3.** POICHÉ LA FORNITURA DEL SERVIZIO E/O DEL DISPOSITIVO O PRODOTTO, INCLUDE LE SIM, VIENE ESEGUITA PRESSO IL CLIENTE, CHE PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO DIRETTAMENTE DALLA PROPRIA SEDE IMMEDIATAMENTE E/O PER VIA TELEMATICA ED IVI TESTARE MATERIALMENTE LE FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI E DEI PRODOTTI CHE GLI VENGONO CONSEGNATI PER LE OPPORTUNE VALUTAZIONI, NEL CASO IN CUI IL CLIENTE MEDESIMO NON DOVESSE PRONUNCIARSI NEL PREDETTO TERMINE DI TRE MESI, IL SERVIZIO E/O IL DISPOSITIVO E/O IL PRODOTTO OGGETTO DELLA FORNITURA SI CONSIDERANO DI SUO GRADIMENTO E IL CONTRATTO SI CONSIDERA VALIDAMENTE PERFEZIONATO ALLA SCADENZA DI TALE PERIODO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 1520, CO. 3, C.C. OVE APPLICABILE. OVE IL GRADIMENTO VENGA MANIFESTATO PRIMA DI DETTO TERMINE, IL CONTRATTO SI CONSIDERERÀ CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI IL GRADIMENTO VIENE COMUNICATO ALLA FORNITRICE.

**4.4.** NEL CASO IN CUI IL CLIENTE, ENTRO IL PERIODO DI PROVA, MANIFESTI IL MANCATO GRADIMENTO PER IL SERVIZIO E/O IL DISPOSITIVO O PRODOTTO ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 4.1., IL CONTRATTO NON SI CONSIDERA PERFEZIONATO. IL CLIENTE SARÀ PERTANTO TENUTO ALLA RESTITUZIONE IMMEDIATA, A PROPRIA CURA E A PROPRIE SPESE, DI QUANTO GLI SIA STATO CONSEGNATO AL FINE DI VALUTARE IL GRADIMENTO E A NON CONSERVARE ALCUNCHÉ, NEANCHE IN COPIA DIGITALE, DI QUANTO RICEVUTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE. LA RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI E DI OGNI ALTRO BENE MATERIALE AVUTO IN VALUTAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE CORRIERE, UNITAMENTE E/O CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI MANCATO GRADIMENTO E ALL'INVIO DI CONSONO DOCUMENTO DI RESO. LA MERCE DOVRÀ ESSERE RESTITUITA INTEGRA, PRIVA DI DANNI E SENZA ALCUN SEGNO DI USURA. LA FORNITRICE, ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI DALLA RICEZIONE DELLA MERCE RESTITUITA

DAL CLIENTE, QUALORA LA MERCE RESTITUITA NON FOSSE INTEGRA E PRIVA DI DANNI O USURATA, SI RISERVA IL PIENO E LEGITTIMO DIRITTO DI ADDEBITARE AL CLIENTE I COSTI DI RIPARAZIONE E/O L'INTEGRALE PREZZO DI VENDITA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO, A SECONDA DELLE CONDIZIONI DELLA MERCE RESTITUITA.

**4.5.** L'UTILIZZO DI SOFTWARE O DEI DISPOSITIVI O PRODOTTI SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI MANCATO GRADIMENTO, NONCHÉ LA LORO MANCATA O RITARDATA RESTITUZIONE, È DA CONSIDERARSI GRAVE VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI E, IN OGNI CASO, COMPORTAMENTO IN PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE. IL MANCATO ADEMPIMENTO IN ORDINE A QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE COMMA E NEL PRECEDENTE ART. 4.4. COMPORTA PER IL CLIENTE L'OBLIGO DEL PAGAMENTO, A TITOLO DI PENALE AI SENSI DELL'ART. 1382 C.C., PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI E SUBENDI, DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 (DUEMILA) OLTRE IVA DI LEGGE, FATTO IN OGNI CASO SALVA LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO ULTERIORE.

**ART. 5. OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DELLE PARTI E ALTRI OBBLIGHI O DIVIETI. – 5.1.** LA FORNITRICE SI OBBLIGA AD ESEGUIRE – A FAVORE DEL CLIENTE ED A FRONTE DEL PAGAMENTO, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, DEL CORRISPETTIVO PATTUITO – LA FORNITURA DEI SINGOLI SERVIZI E/O DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, INCLUSE LE SIM, OVE SPECIFICAMENTE E DETTAGLIATAMENTE INDICATI NELL'ORDINE TRASMESSO DAL CLIENTE E APPROVATO DALLA FORNITRICE, O IN ATTI INTEGRATIVI DA INOLTARSI VIA PEC, ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**5.2.** IL CLIENTE SI OBBLIGA AD ESEGUIRE, A FAVORE DELLA FORNITRICE, IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO INDICATO NELL'ORDINE TRASMESSO DAL CLIENTE E APPROVATO DALLA FORNITRICE E/O COMUNQUE ESPOSTO NELLE FATTURE TRASMESSE DALLA FORNITRICE SECONDO QUANTO PREVISTO NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, FATTE IN OGNI CASO SALVE LE ULTERIORI OBBLIGAZIONI IVI CONTEMPLATE.

**5.3.** È FATTO DIVIETO AL CLIENTE DI FORNIRE DATI FALSI E/O INVENTATI E/O DI FANTASIA, IN RELAZIONE ALL'ATTIVAZIONE NEI SUOI CONFRONTI DEI SERVIZI E/O DISPOSITIVI E/O PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA, INCLUSE LE SIM, E ALL'EFFETTUAZIONE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI TRA LE PARTI; I DATI IDENTIFICATIVI E LA PEC DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE QUELLI CORRISPONDENTI AI DATI EFFETTIVI E REALI DEL CLIENTE MEDESIMO E DEL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE E/O ALTRO SOGGETTO EVENTUALMENTE LEGITTIMATO A RAPPRESENTARLO. È FATTO ESPRESSO DIVIETO DI RICORRERE A PSEUDONIMI O DATI DI TERZE PERSONE NON LEGITTIME, NÉ POSSONO ESSERE USATI NOMI DI FANTASIA. LA FORNITRICE SI RISERVA, IN CASO CONTRARIO, DI PRESENTARE DENUNCIA IN SEDE PENALE.

**5.4.** IL CLIENTE MANLEVA LA FORNITRICE DA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI DOCUMENTI FISCALI NON CORRETTI A CAUSA DI ERRORI DEI DATI FORNITI, ESSENDO IL CLIENTE L'UNICO RESPONSABILE DEL LORO CORRETTO INSERIMENTO.

**ART. 6. JUS VARIANDI E RECESSO. – 6.1.** LA FORNITRICE HA LA FACOLTÀ DI VARIARE UNILATERALMENTE, IN TUTTO O IN PARTE: A) LE CONDIZIONI GENERALI E LE EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO; B) LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI SERVIZI FORNITI (EVENTUALMENTE ANCHE IN RELAZIONE AL MUTATO SCENARIO TECNOLOGICO O IN RELAZIONE ALLE NORMALI DINAMICHE DI MERCATO, ANCHE QUALORA DIPENDENTI DA MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI FORNITORI TERZI O DALLE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA FORNITRICE); C) LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI E/O DEI PRODOTTI E/O DEI SERVIZI, NONCHÉ I CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO (INCLUSO IL CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ, L'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, LE CARATTERISTICHE QUALI-QUANTITATIVE DEI SERVIZI EROGATI, IL SERVICE LEVEL AGREEMENT, IL CORRISPETTIVO PER UNO O PIÙ DEI DISPOSITIVI O PRODOTTI FORNITI E/O DEI SERVIZI EROGATI O ALTRI ELEMENTI CHE INCIDANO SULLA CARATTERISTICHE E/O SULLE MODALITÀ DI FORNITURA DEI DISPOSITIVI, DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI).

**6.2.** TALI MODIFICHE O VARIAZIONI VENGONO PORTATE A CONOSCENZA DEL CLIENTE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SULLA PAGINA WEB DELLA FORNITRICE IL CUI INDIRIZZO È RICHIAMATO SULLE OFFERTE DI VENDITA, O MEDIANTE COMUNICAZIONE NELLE FORME INDICATE DALL'ART. 28 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E SI INTENDERANNO APPLICABILI AL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA FORNITRICE E CLIENTE DECORSI IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB O DI DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AL CLIENTE, SALVA LA FACOLTÀ, PER QUEST'ULTIMO, DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO SENZA COSTI AGGIUNTIVI E SENZA PENALI, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI (DECORRENTE DAL QUINDICESIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE SUL SITO INTERNET DELLA FORNITRICE O DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA FORNITRICE CONTENENTE LE VARIAZIONI UNILATERALMENTE APPORTATE), FERME RESTANDO IN OGNI CASO LE OBBLIGAZIONI GIÀ ASSUNTE.

**6.3.** DECORSO IL PREDETTO TERMINE, IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 6.2., LE MODIFICHE SI INTENDERANNO DEFINITIVAMENTE APPROVATE DAL CLIENTE E PIENAMENTE EFFICACI NEL RAPPORTO TRA LE PARTI.

**6.4.** NEL CASO IN CUI FOSSE IL CLIENTE A RICHIEDERE MODIFICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE QUALI/QUANTITATIVE DEI DISPOSITIVI, DEI PRODOTTI E/O DEI SERVIZI E ALLE MODALITÀ DI FORNITURA DEGLI STESSI, OVVERO QUALSIASI ALTRA MODIFICA INERENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI O ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, LA FORNITRICE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI VALUTARNE LA FATTIBILITÀ, I COSTI E IL CORRISPETTIVO. LA RICHIESTA DI MODIFICA DEVE ESSERE TRASMESSA DAL CLIENTE ALLA FORNITRICE IN FORMA SCRITTA SECONDO LE MODALITÀ ESPRESSE NELL'ART. 28, A PENA DI NULLITÀ.

**6.5.** IN CASO DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA FORNITRICE, QUALORA IL CORRISPETTIVO PER LE SUDDETTE MODIFICHE NON SIA GIÀ RICOMPRESO O INDICATO NELL'OFFERTA COMMERCIALE E NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE, SARÀ DOVUTO PER LE PREDETTE MODIFICHE UN CORRISPETTIVO AGGIUNTIVO, CALCOLATO SULLA BASE DELL'ANALISI DELLA NUOVA RICHIESTA. LE MODIFICHE E IL CORRISPETTIVO AGGIUNTIVO DI CUI AL PRESENTE COMMA SARANNO EFFICACI SOLAMENTE A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE ESPRESSA E PER ISCRITTO DA PARTE DELLA FORNITRICE. NELLE MORE DI TALE APPROVAZIONE, COSÌ COME IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E/O DEL CORRISPETTIVO AGGIUNTIVO, LA FORNITRICE E IL CLIENTE SARANNO TENUTI RECIPROCAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE PROPRIE PRESTAZIONI COME PREVISTE IN FORZA DEL CONTRATTO, SENZA TENER CONTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA.

**6.6.** NON COSTITUISCE MODIFICA AL CORRISPETTIVO E/O ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO LA VALUTAZIONE O LA QUANTIFICAZIONE IN TERMINI DI ORE DI LAVORO O DI GIORNATE DI LAVORO NECESSARIE, A PREVENTIVO O A CONSUNTIVO, NEL CASO IN CUI SIANO PREVISTE PRESTAZIONI A TARIFFE ORARIE O GIORNALIERE, LE QUALI POTRANNO ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE ANCHE VIA EMAIL.

## **SEZ. II. – SERVIZI PRINCIPALI (GESTIONE FLOTTE AZIENDALI) E SERVIZI ACCESSORI**

**ART. 7. FORNITURA DI SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING (SAAS). SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTE AZIENDALI. – 7.1.** OVE CONTEMPLATI NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, LA FORNITRICE SI OBBLIGA A FORNIRE AL CLIENTE, TRAMITE CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), L'UTILIZZO DI APPOSITO SOFTWARE (IN RELAZIONE AL QUALE LA FORNITRICE DETIENE TUTTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE E/O COMUNQUE LA GIURIDICA DISPONIBILITÀ) PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE AZIENDALI DI CARRELLI ELEVATORI E/O ALTRI MEZZI AZIENDALI, OVVERO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO PEDONI E ANTICOLLISIONE, CON LE CARATTERISTICHE E LE FUNZIONALITÀ SPECIFICATE NELL'OFFERTA COMMERCIALE, NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE E/O NEI DOCUMENTI TECNICI AD ESSO EVENTUALMENTE ALLEGATI.

**7.2.** LE PARTI HANNO FACOLTÀ DI INDICARE NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE ANCHE LA FORNITURA DI ALTRO SOFTWARE TRAMITE CLOUD COMPUTING, IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), AL QUALE SARANNO UGUALMENTE APPLICATE LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**7.3.** QUALORA LA FORNITURA DI SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING RICHIEDA L'USO DI DISPOSITIVI O ALTRI PRODOTTI, INCLUSE LE SIM, IL CLIENTE È TENUTO A RICHIEDERLI NELL'ORDINE DA INOLTRE ALLA FORNITRICE, ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E GIURIDICHE SPECIFICATE NELL'OFFERTA COMMERCIALE DELLA FORNITRICE. PER I DISPOSITIVI, I PRODOTTI E LE SIM INDICATI NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE TROVERANNO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI CONTEMPLATE NELLA SEZIONE III DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**7.4.** PER IL SOFTWARE FORNITO IN CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS, INDICATO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE, QUEST'ULTIMA CONCEDE AL CLIENTE LA FACOLTÀ DI UTILIZZARE IL MEDESIMO A TEMPO DETERMINATO E IN VIA NON ESCLUSIVA PER SÉ E PER I PROPRI DIPENDENTI E COLLABORATORI, MEDIANTE CONNESSIONE PER VIA TELEMATICA. NELL'OFFERTA COMMERCIALE E NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE, NONCHÉ IN EVENTUALE DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIUNTIVA, POSSONO ESSERE SPECIFICATE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE, PRECISANDO EVENTUALMENTE: A) LIMITI MASSIMI AL NUMERO DI UTENTI

AUTORIZZATI O DI DISPOSITIVI O MEZZI CONNESSI; B) ALTRE LIMITAZIONI O RESTRIZIONI D'USO, ANCHE DI CARATTERE GEOGRAFICO O DI ALTRA NATURA; C) CRITERI DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO CON PREVISIONE DI FASCE DI PREZZO DIVERSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI UTENTI AUTORIZZATI O DEI DISPOSITIVI CONNESSI, SALVO ALTRO; D) FACOLTÀ DI FAR ACCEDERE AL SISTEMA INFORMATICO DELLA FORNITRICE SOGGETTI TERZI, COME I CLIENTI DEI PROPRI CLIENTI. LA FACOLTÀ DI CUI ALLA LETT. D) DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 7.6. L'UTILIZZO DEI SERVIZI DA PARTE DEL CLIENTE È QUINDI LIMITATO ALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO E ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI SPECIFICATE NELL'OFFERTA COMMERCIALE O NELL'ORDINE. IL CLIENTE È TENUTO, IN PARTICOLARE, A RISPETTARE E A FAR RISPETTARE, OVE PREVISTE, LE LICENZE RILASCIATE PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING FORNITI NELL'AMBITO DEI SERVIZI PRINCIPALI.

**7.5.** OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE, IL SERVIZIO DI FORNITURA DEL SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING, CON LE MODALITÀ SAAS, VIENE EROGATO PER UN PERIODO TEMPORALE SPECIFICAMENTE DEFINITO TRA LE PARTI IN FASE D'ORDINE. A DECORRERE DALLA PRIMA SCADENZA PATTUITA, I SERVIZI SONO TACITAMENTE RINNOVATI PER UN ULTERIORE PERIODO DI 12 MESI, SALVO DISDETTA, A FRONTE DEL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO PERIODICO (CANONE), DETERMINATO NELL'ORDINE MEDESIMO.

**7.6.** SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE ED ESPRESSAMENTE PREVISTO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE, È FATTO DIVIETO AL CLIENTE DI CONCEDERE A TERZI L'UTILIZZO DEL SOFTWARE FORNITO IN CLOUD COMPUTING DALLA FORNITRICE, DI COMMERCIALIZZARLO E/O DI SUBLICENZIARLO. LA FACOLTÀ PER IL CLIENTE DI CONSENTIRE L'ACCESSO, DA PARTE DEI PROPRI CLIENTI, AL SOFTWARE FORNITO IN CLOUD COMPUTING DALLA FORNITRICE DEVE ESSERE PREVIAMENTE ED ESPRESSAMENTE PREVISTA NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE, ANCHE AL FINE DI TENERNE CONTO NEL COMPUTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

**7.7.** È ONERE DEL CLIENTE PROCURARSI E MANTENERE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO LA NECESSARIA DOTAZIONE STRUMENTALE (COMPUTER E/O DISPOSITIVI MOBILI CON RELATIVI SISTEMI OPERATIVI E PROGRAMMI, CONNESSIONE A INTERNET, ETC.) PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DELLA FORNITRICE IN CLOUD COMPUTING, IN MODALITÀ SAAS, ASSICURANDO FIN D'ORA LA COMPATIBILITÀ TECNICA E IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI PER LA CORRETTA FRUIZIONE DEL SERVIZIO FORNITO DALLA FORNITRICE. OVE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS SIA NECESSARIO L'USO DI DISPOSITIVI O ALTRI PRODOTTI FORNITI DALLA FORNITRICE, INCLUSE LE SIM, È ONERE DEL CLIENTE, AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 7.3., INCLUDERLI NELL'ORDINE E RICHIEDERLI ALLA FORNITRICE, A FRONTE DEL CORRISPETTIVO DETERMINATO NELL'OFFERTA COMMERCIALE O, IN DIFETTO, SECONDO GLI USI COMMERCIALI O I LISTINI AGGIORNATI DELLA FORNITRICE MEDESIMA.

**7.8.** I SERVIZI DI FORNITURA DEL SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING VENGONO EROGATI TRAMITE UNA INFRASTRUTTURA CLOUD, CON SERVER UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA O NEL TERRITORIO DELL'UE, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE ED ESPRESSAMENTE PATTUITO, SU ESPLICITA RICHIESTA DEL CLIENTE, PER PROPRIE SPECIFICHE NECESSITÀ.

**7.9.** IL SOFTWARE CONTEMPLATO NELL'AMBITO DEI SERVIZI PRINCIPALI E CONCESSO IN USO IN CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS, NONCHÉ L'EVENTUALE ULTERIORE SOFTWARE O COMPONENTE ID SOFTWARE PRESENTE SUI DISPOSITIVI E NECESSARIO AD INTERAGIRE CON IL SOFTWARE FRUIBILE IN CLOUD COMPUTING, VENGONO FORNITI "AS IS" ("COSÌ COM'È"), CON LE FUNZIONALITÀ E LE CARATTERISTICHE TECNICHE E FATTUALI CHE ESSI PRESENTANO AL MOMENTO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, INCLUSI EVENTUALI BUG CHE, NOTORIAMENTE, POSSONO ESSERE RISCOINTRATI NEGLI APPLICATIVI INFORMATIVI. CON L'INVIO DELL'ORDINE DA PARTE DEL CLIENTE QUEST'ULTIMO DICHIARA DUNQUE DI ACCETTARE IL SERVIZIO DI UTILIZZO DEL SOFTWARE NELLE CONDIZIONI DI FATTO IN CUI SI TROVA, "AS IS" ("COSÌ COM'È"), SENZA CHE ALCUN ADDEBITO POSSA ESSERE MOSSO ALLA FORNITRICE NEL CASO IN CUI DOVESSERO ESSERE RISCOINTRATI BUG NEL SOFTWARE LA CUI FORNITURA È OGGETTO DI CONTRATTO. IL CLIENTE, CON LA TRASMISSIONE DELL'ORDINE, DICHIARA DI AVER TESTATO IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E DI AVERLO TROVATO DI SUO GRADIMENTO, A MENO CHE NON RICORRA L'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 4 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, OVE IL CLIENTE SI RISERVA IL GRADIMENTO A SEGUITO DEL PERIODO DI PROVA CONCESSO SUCCESSIVAMENTE ALL'INOLTRO DELL'ORDINE. OVE SI PRESENTASSERO PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE, DOVUTI ALL'ESISTENZA DI BUG RISCOINTRATI DAL CLIENTE E DA QUESTI SEGNALATI ALLA FORNITRICE, QUEST'ULTIMA PROVVEDERÀ AD EVENTUALI AGGIORNAMENTI CORRETTIVI CON IL RILASCIO DI NUOVE RELEASE O VERSIONI DEL SOFTWARE.

**7.10.** NEL CASO DI CESSAZIONE, A QUALSIASI TITOLO, DEL CONTRATTO E/O DEI DIRITTI DI UTILIZZO SUL SOFTWARE PRECEDENTEMENTE GODUTI DAL CLIENTE, QUEST'ULTIMO, ANCHE OVE PREVIAMENTE AUTORIZZATO DALLA FORNITRICE, È IN OGNI CASO TENUTO A DISINSTALLARE PRONTAMENTE E CANCELLARE A PROPRIA CURA E SPESE IL SOFTWARE DELLA FORNITRICE O DI ALTRI FORNITORI TERZI PRESENTE SUL PROPRIO SISTEMA INFORMATICO E/O SUI PROPRI DISPOSITIVI, NEL CASO IN CUI FOSSE EVENTUALMENTE STATO INSTALLATO IN OCCASIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI PRINCIPALI O ACCESSORI, ANCHE LIMITATAMENTE AD UNA DELLE SUE COMPONENTI.

**ART. 8. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PRINCIPALI. – 8.1.** LA FORNITRICE SI OBBLIGA A PREDISPORRE A PROPRIA CURA QUANTO È NECESSARIO, NEI LIMITI DI QUANTO FISSATO NELL'ORDINE, PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRINCIPALE E/O DEI SERVIZI PRINCIPALI INDICATI NELL'ORDINE APPROVATO PER ACCETTAZIONE DALLA FORNITRICE, CHE PREVEDONO LA FORNITURA DI SPECIFICO SOFTWARE DA UTILIZZARE IN CLOUD COMPUTING, IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), SU INFRASTRUTTURA CLOUD O SU SERVER DI CUI LA FORNITRICE MEDESIMA È TITOLARE O DI CUI HA COMUNQUE LA DISPONIBILITÀ, ENTRO LA DATA CONTRATTUALMENTE INDICATA NELL'ORDINE.

**8.2.** LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E/O CONFIGURAZIONE CHE SI RENDESSERO EVENTUALMENTE NECESSARIE PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE SONO INVECE ESCLUSE DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO PRINCIPALE E FANNO PARTE DEI SERVIZI ACCESSORI EVENTUALMENTE RICHIESTI. IL CORRISPETTIVO DI QUESTI ULTIMI NON È DA CONSIDERARSI COMPRESO NEL CORRISPETTIVO PREVISTO PER IL SERVIZIO PRINCIPALE.

**8.3.** LA FORNITRICE PROVVEDERÀ A FORNIRE TEMPESTIVAMENTE AL CLIENTE LE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE O ALTRO TIPO DI CREDENZIALI CHE SIANO EVENTUALMENTE NECESSARI PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CORRISPONDENTE AI SERVIZI PRINCIPALI SELEZIONATI NELL'ORDINE.

**8.4.** IL CLIENTE È CONSAPEVOLE CHE I SOFTWARE FRUIBILI IN CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DEI SERVIZI PRINCIPALI, OVE NON SIANO DI PROPRIETÀ DELLA FORNITRICE, SONO LICENZIATI DA FORNITORI TERZI CHE HANNO I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE SUI MEDESIMI. IL CLIENTE È IN OGNI CASO TENUTO A RISPETTARE I LIMITI DI UTILIZZO PREVISTI NELLE LICENZE D'USO O NELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE. IL CLIENTE È ALTRESÌ CONSAPEVOLE CHE EVENTUALI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DEI SOFTWARE EROGATI DA FORNITORI TERZI NON SONO IMPUTABILI ALLA FORNITRICE, CHE NON HA ALCUN POTERE DI CONTROLLO O DI INTERVENTO SU DI ESSI. È CONSEGUENTEMENTE ESCLUSA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ DELLA FORNITRICE PER VIZI O MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE DI TERZI FORNITORI, FRUIBILI IN MODALITÀ CLOUD COMPUTING O IN ALTRA EVENTUALE DIFFERENTE MODALITÀ, NONCHÉ PER EVENTUALI DANNI, ANCHE INDIRETTI, RIPORTATI DAL CLIENTE NELL'UTILIZZO DEI MEDESIMI SOFTWARE.

**8.5.** IL CLIENTE È E RIMANE IN OGNI CASO RESPONSABILE IN VIA ESCLUSIVA DELLA PREDISPOSIZIONE, MEMORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE DEI DATI, E DI OGNI ALTRA OPERAZIONE SUI MEDESIMI, ELABORATI O COMUNQUE TRATTATI UTILIZZANDO IL SERVIZIO PRINCIPALE E I SOFTWARE AD ESSO CONNESSI, NONCHÉ I DISPOSITIVI E/O PRODOTTI E I RELATIVI SOFTWARE, ESCLUDENDO QUALSIASI RESPONSABILITÀ DELLA FORNITRICE, FINO AL LIMITE DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE, COME PER LEGGE. IN RIFERIMENTO AI PREDETTI DATI IL CLIENTE, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE SPECIFICATO CON ACCORDO SCRITTO A PENA DI NULLITÀ, MANTIENE L'ESCLUSIVA TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DISCIPLINA DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 E AL D.LGS. 196/2003.

**ART. 9. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) RELATIVO AI SERVIZI PRINCIPALI. – 9.1.** IL CLIENTE PRENDE ATTO CHE – PER LE PECULIARI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTERNET E DEI SERVIZI PRINCIPALI AD OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO, NONCHÉ PER L'IMPOSSIBILITÀ TECNICA DI FORNIRE UN'OPERATIVITÀ ED UNA CONTINUITÀ DI SERVIZIO NELLA MISURA PARI AL 100% – I SERVIZI PRINCIPALI, INCLUSA LA FORNITURA DI SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING (IN MODALITÀ SAAS), FORNITI DALLA FORNITRICE SARANNO DISPONIBILI E/O ACCESSIBILI NEI LIMITI DEI LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO SPECIFICAMENTE ED ANALITICAMENTE INDICATI NELL'APPOSITO DOCUMENTO DI SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) ALLEGATO ALL'OFFERTA COMMERCIALE E/O ALL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE.

**9.2.** IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE DEL PREDETTO DOCUMENTO, IL LIVELLO DI SERVIZIO MINIMO A CUI È TENUTA LA FORNITRICE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PRINCIPALI PREVISTI NEL CONTRATTO È PARI AL 95% DEL TEMPO DI OPERATIVITÀ (UPTIME) IN RAGIONE DI UN ANNO SOLARE. È PERTANTO PREVISTA, IN TAL CASO, UNA INDISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PRINCIPALI PER IL PERIODO DI TEMPO RESIDUO CHE, OVE NON INDICATO DIVERSAMENTE NELLO SLA ALLEGATO, È COMPUTATO NELLA MISURA PARI ALLO 0.5% SU BASE ANNUALE. IL PERIODO DI INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO, RILEVANTE AI FINI DEL SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA), SI CONSIDERA INIZIATO A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI FORNITRICE RICEVERÀ LA RELATIVA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE, CHE QUESTI È TENUTO A INOLTRE TEMPESTIVAMENTE NELLE FORME INDICATE DALL'ART. 28 DEL PRESENTE CONTRATTO.

**9.3.** RESTA INTESO CHE, NEL CALCOLO DEL LIVELLO MINIMO DI SERVIZIO, LA BASE ANNUALE PER IL COMPUTO DEL TEMPO DI OPERATIVITÀ VA CONSIDERATA AL NETTO DEL TEMPO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE PIANIFICATA, FORNITA DURANTE LA FINESTRA DI MANUTENZIONE DALLE 08:00 ALLE 0:00 DEL FUSO ORARIO ITALIANO. L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PIANIFICATA È CONSIDERATA PARTE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PRINCIPALE IN FAVORE DEL CLIENTE E PERTANTO, ANCHE OVE DETERMINASSE L'INTERUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSO AI SOFTWARE FORNITI IN MODALITÀ SAAS O AI DATI IVI MEMORIZZATI O COMUNQUE PRESENTI, NON INTEGRA INADEMPIMENTO, NEANCHE PARZIALE, AL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI, NÉ PUÒ ESSERE CONSIDERATA UN DISSERVIZIO O UNA MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDESIMO.

**9.4.** FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAI PRECEDENTI COMMI, SONO DA CONSIDERARE ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAL CALCOLO DEL PERIODO DI INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO (E NON VENGONO DUNQUE A TAL FINE CONTEGGIATI) I PERIODI DI TEMPO IN CUI IL SERVIZIO RISULTA INDISPONIBILE IN CONSEGUENZA DI: (A) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, EFFETTUATA DALLA SOCIETÀ FORNITRICE O DA SOGGETTI TERZI, INCLUSI I TERZI FORNITORI, SULL'INFRASTRUTTURA CLOUD E SULLE PIATTAFORME CLOUD (IAAS E PAAS), NONCHÉ SUL SOFTWARE FORNITO IN CLOUD COMPUTING (SAAS) E, IN GENERALE, SUL SISTEMA INFORMATICO IN USO PRESSO IL CLIENTE; (B) CAUSE DI FORZA MAGGIORE O PER CASO FORTUITO, OVVERO IN CONSEGUENZA DI EVENTI IMPREVEDIBILI CHE IMPEDISANO OGGETTIVAMENTE ALLA FORNITRICE O A SOGGETTI TERZI, INCLUSI I TERZI FORNITORI, DI POTER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI, IL RIPRISTINO DEGLI STESSI O LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO (SONO DA RITENERSI INCLUSI NELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE, A TALI FINI: SCIOPERI, INCLUSO QUELLO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL CLIENTE, DAL PERSONALE DELLA FORNITRICE E/O DAL PERSONALE DEI TERZI FORNITORI; MANIFESTAZIONI CHE COMPORTINO IL BLOCCO DELLE VIE DI COMUNICAZIONE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE; ATTI TERRORISTICI; CATASTROFI NATURALI QUALI ALLUVIONI, TERREMOTI, TEMPESTE, URAGANI, ESONDAZIONI, FULMINI; INCENDI; BLACK-OUT ENERGETICI; SALVO ALTRO); (C) FATTI DEL CLIENTE O DI TERZI, IVI INCLUSA L'IPOTESI DI ERRATA CONFIGURAZIONE, ERRATO UTILIZZO DEL SERVIZIO, ERRATA ATTIVAZIONE DI COMANDI DA PARTE DEL CLIENTE O DI TERZI; (D) MANCATA CONNESSIONE AD INTERNET DA PARTE DELLA FORNITRICE DI CONNETTIVITÀ AD INTERNET; (E) MALFUNZIONAMENTI, DISSERVIZI O MANCATA EROGAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI ALTRI INTERNET SERVICE PROVIDERS, DIVERSI DALLA FORNITRICE; (F) ANOMALIE O MALFUNZIONAMENTI DI SOFTWARE E DI ALTRE RISORSE INFORMATICHE FORNITI O LICENZIATI DA SOGGETTI TERZI; (G) IN CONSEGUENZA DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, IMPUTABILE AL CLIENTE (INCLUSI I CASI DI SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PREVISTI DALL'ART. 19.3 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO); (H) CAUSE CHE DETERMINANO L'INACCESSIBILITÀ, TOTALE O PARZIALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI IMPUTABILI A GUASTI DELLA RETE INTERNET ESTERNA, NEI CUI CONFRONTI LA FORNITRICE NON HA UN DIRETTO CONTROLLO.

**9.5.** IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI DISPONIBILITÀ GARANTITA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO, LA FORNITRICE, PREVIA ESPRESSA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE COMPROVATA DA IDONEI ELEMENTI PROBATORI DA COMPARARE CON LE RISULTANZE EMERGENTI DAL SISTEMA INFORMATICO UTILIZZATO DALLA FORNITRICE MEDESIMA, SI IMPEGNA A FORNIRE AL CLIENTE I SERVIZI PRINCIPALI CONTEMPLATI NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, SENZA CHE SIA DOVUTO ALCUN CORRISPETTIVO AGGIUNTIVO, PER UN PERIODO ULTERIORE (RISPETTO A QUELLO ORDINARIAMENTE DOVUTO IN ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO), PARI AL TEMPO COMPLESSIVO DI INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO ECCEDENTE QUELLO INDICATO COME SOGLIA MINIMA NEL SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). È ESPRESSAMENTE ESCLUSA LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO, NONCHÉ LA CORRESPONSIONE, DA PARTE DELLA FORNITRICE, DI EVENTUALI ULTERIORI IMPORTI A QUALSIASI TITOLO (INCLUSI INDENNIZZI MONETARI).

**9.6.** LE PARTI PRECISANO CHE IL DOCUMENTO DI ACCORDO SUL LIVELLO DI SERVIZIO (SLA) CONTEMPLATO AL PRECEDENTE ART. 9.1. E LE CLAUSOLE RELATIVE AL SERVICE LEVEL AGREEMENT CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO, DEVONO ESSERE INTERPRETATE CONGIUNTAMENTE E SISTEMATICAMENTE, OVE COMPATIBILI. IN CASO DI DIFFORMITÀ O DI DISCORDANZA, NON DIVERSAMENTE

COMPONIBILE A LIVELLO INTERPRETATIVO, PREVARRÀ QUANTO INDICATO NEL SEPARATO DOCUMENTO DI SLA. AD OGNI MODO, PER QUANTO IN ESSO NON PRECISATO, IL LIVELLO DI SERVIZIO, LE ESCLUSIONI E LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO SONO DETERMINATE E/O INTEGRATE DALLE CLAUSOLE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

**ART. 10. SERVIZI ACCESSORI. – 10.1.** OVE PREVISTO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE ARTICOLO, LA FORNITRICE SI OBBLIGA ALTRESÌ A FORNIRE – DIRETTAMENTE O TRAMITE FORNITORI TERZI – CONTESTUALMENTE AI SERVIZI PRINCIPALI, I SERVIZI ACCESSORI EVENTUALMENTE SPECIFICATI NELL'ORDINE MEDESIMO (TRA I QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I SERVIZI DI CONSULENZA, DI SUPPORTO ALL'INSTALLAZIONE, DI PERSONALIZZAZIONE, DI ASSISTENZA TECNICA, DI BACKUP PERIODICO DEI DATI DEL CLIENTE, DI MANUTENZIONE, SALVO ALTRI), ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELL'OFFERTA COMMERCIALE E/O NELL'ORDINE SOTTOSCRITTO DAL CLIENTE E APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE.

**10.2.** PER I SERVIZI ACCESSORI DI ASSISTENZA TECNICA, STORAGE E BACKUP TROVA COMUNQUE APPLICAZIONE QUANTO SPECIFICATO NEI SUCCESSIVI ARTT. 11 E 12 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**ART. 11. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. – 11.1.** OVE PREVISTO NELL'ORDINE, IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PUÒ ESSERE SVOLTO ON-SITE, PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE, O DA REMOTO. IN TALE ULTIMO CASO IL CLIENTE AUTORIZZA ESPRESSAMENTE FIN D'ORA LA FORNITRICE, AL SOLO FINE DI SVOLGERE LE NECESSARIE OPERAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA RICHIESTE DAL CLIENTE, AD ACCEDERE AL PROPRIO SISTEMA INFORMATICO E/O A PROPRIE RISORSE INFORMATICHE, FORNENDO ALLA FORNITRICE LE INFORMAZIONI, DATI E/O CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE EVENTUALMENTE NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E, SE DEL CASO, INSTALLANDO UN'APPOSITA APP O PROGRAMMA DI TELEASSISTENZA.

**11.2.** PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, IL CLIENTE HA L'ONERE DI COMUNICARE E DESCRIVERE TEMPESTIVAMENTE ALLA FORNITRICE, NELLE FORME INDICATE DALL'ART. 28 DEL PRESENTE CONTRATTO, I PROBLEMI TECNICI, I MALFUNZIONAMENTI O, COMUNQUE, IL PROBLEMA TECNICO RICONTRATO, RICHIEDENDO L'INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA, AUTORIZZANDO IN TAL MODO LE OPERAZIONI TECNICHE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO. OVE I PROBLEMI RICONTRATI DIPENDANO DALLE RISORSE INFORMATICHE GESTITE DALLA FORNITRICE, QUESTA PROVVEDE DIRETTAMENTE AD EFFETTUARE L'INTERVENTO TECNICO, OVE POSSIBILE, INFORMANDO TEMPESTIVAMENTE IL CLIENTE. QUALORA I PROBLEMI RICONTRATI DAL CLIENTE DIPENDANO DA RISORSE INFORMATICHE GESTITE DA TERZI FORNITORI CON CUI LA FORNITRICE HA DIRETTI RAPPORTI CONTRATTUALI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO, LA FORNITRICE SI ATTIVERÀ PER SEGNALARE IL PROBLEMA A PROPRIA VOLTA AI PREDETTI TERZI FORNITORI, RICHIEDENDO IL LORO INTERVENTO TECNICO ED INFORMANDO TEMPESTIVAMENTE IL CLIENTE. IN QUEST'ULTIMO CASO I TEMPI E LE MODALITÀ DI INTERVENTO SONO FISSATI DAI TERZI FORNITORI E, PERTANTO, NESSUNA RESPONSABILITÀ POTRÀ ESSERE IMPUTABILE ALLA FORNITRICE.

**11.3.** SALVO DIVERSA INDICAZIONE CONTENUTA NELL'OFFERTA COMMERCIALE E/O NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, SI PRECISA CHE IL TEMPO MASSIMO DI PRESA IN CARICO DEL PROBLEMA È PARI A 8 (OTTO) ORE LAVORATIVE DALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA DEL CLIENTE (E COMUNQUE DURANTE L'ORARIO LAVORATIVO NORMALE), A PARTIRE DALLA REGISTRAZIONE DELLA RICHIESTA DEL CLIENTE CHE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA MEDIANTE CANALI SPECIFICI, QUALI EMAIL O TICKET DI ASSISTENZA APERTO SULLA PIATTAFORMA ONLINE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA FORNITRICE. I PROBLEMI TECNICI RICONTRATI SUI SOFTWARE SVILUPPATI DALLA FORNITRICE E RISOLVIBILI MEDIANTE INTERVENTI CHE NON RICHIEDONO UN INTERVENTO DI SCRITTURA DEL CODICE SORGENTE SARANNO RISOLTI NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, MENTRE I PROBLEMI TECNICI CHE COMPORTANO LA NECESSITÀ DI UN INTERVENTO SUL CODICE SORGENTE O IL RILASCIO DI PATCH SARANNO RISOLTI DALLA FORNITRICE CON IL RILASCIO DI UNA NUOVA RELEASE O DI UNA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE FRUITA IN CLOUD COMPUTING IN MODALITÀ SAAS.

**11.4.** IN OGNI CASO, LE PARTI CONCORDANO CHE LA PRESTAZIONE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO TECNICO COSTITUISCE OGGETTO DI OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATO.

**11.5.** IL CLIENTE SI DICHIARA CONSAPEVOLE CHE L'INTERVENTO TECNICO RICHIESTO PUÒ AVERE UN ALTO GRADO DI RISCHIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E/O PER L'INTEGRITÀ DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SISTEMA INFORMATICO ED ACCETTA DI FARSI CARICO, IN VIA ESCLUSIVA, DI TUTTI I RISCHI CONNESSI. IN OGNI CASO IL CLIENTE È TENUTO AD EFFETTUARE PERIODICAMENTE, NONCHÉ TEMPESTIVAMENTE PRIMA DELL'INTERVENTO TECNICO, UNA COPIA AGGIORNATA DEI PREDETTI DATI E/O

INFORMAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 12.3. DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, AL FINE DI ASSICURARSI LA DISPONIBILITÀ DEI MEDESIMI.

**11.6.** FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9 [«SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) RELATIVO AI SERVIZI PRINCIPALI»] E DALL'ART. 25 [«RESPONSABILITÀ»], LE PARTI CONCORDANO CHE ASSUME TRA LORO RILEVANZA PROBATORIA QUANTO RISULTA DAI FILE DI LOG GESTITI E CONSERVATI DALLA FORNITRICE A NORMA DI LEGGE, NONCHÉ LE EVIDENZE INFORMATICHE RISULTANTI DAL SISTEMA INFORMATICO E DALL'INFRASTRUTTURA CLOUD UTILIZZATA NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO, I QUALI TUTTI NON POSSONO ESSERE CONTESTATI O RIFIUTATI DAL CLIENTE.

**ART. 12. SERVIZIO DI STORAGE E DI BACKUP. – 12.1.** OVE PREVISTO NELL'ORDINE E/O NELLE CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO DAL CLIENTE, LA FORNITRICE SI OBBLIGA A RENDERE DISPONIBILE, NEI LIMITI DELLA QUANTITÀ DI MEMORIA PATTUITA, LO STORAGE PER LA MEMORIZZAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI SU CUI IL CLIENTE HA IL CONTROLLO E LA DISPONIBILITÀ IN VIA ESCLUSIVA.

**12.2.** OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL'ORDINE, LA FORNITRICE SI OBBLIGA AD EFFETTUARE, PER CONTO DEL CLIENTE E PER UN PERIODO DI TEMPO PARI ALLA DURATA DEL SERVIZIO PRINCIPALE, COPIE DI BACKUP DEI DATI CON FREQUENZA NON INFERIORE A SETTE GIORNI E NORMALMENTE GIORNALIERA, SALVO DIVERSA INDICAZIONE CONTEMPLATA NELL'ORDINE MEDESIMO.

**12.3.** AD OGNI MODO, IL CLIENTE È RESO EDOTTO DELLA NECESSITÀ DI EFFETTUARE SUL PROPRIO SISTEMA INFORMATICO, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. UE N. 679/2019, UN'ULTERIORE COPIA DI BACKUP DEI DATI MEMORIZZATI UTILIZZANDO IL SOFTWARE FORNITO NELL'AMBITO DEI SERVIZI PRINCIPALI DALLA FORNITRICE, AL FINE DI GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ DEGLI STESSI ANCHE IN CASO DI EVENTI CHE PREGIUDICHINO L'UTILIZZO DEL SISTEMA ONLINE.

**12.4.** IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI PRINCIPALI CON UTILIZZO DI SOFTWARE IN CLOUD COMPUTING E/O DEI SERVIZI ACCESSORI DI STORAGE E BACKUP, INCLUSE LE IPOTESI DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI DISDETTA O DI RECESSO O DI RISOLUZIONE, LA FORNITRICE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. UE N. 679/2016, QUALE MISURA DI SICUREZZA TECNICA E ORGANIZZATIVA VOLTA A RENDERE DISPONIBILI I DATI GENERATI DAL CLIENTE MEDIANTE L'USO DEI SERVIZI PRINCIPALI, SI IMPEGNA A CONSERVARE UNA COPIA DI BACKUP, CHE CON L'INOLTRO DELL'ORDINE E IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO IL CLIENTE AUTORIZZA, DI TUTTI I DATI DEL CLIENTE PER UN ULTERIORE PERIODO DI SETTE GIORNI DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO, DECORSI I QUALI TUTTE LE COPIE DI BACKUP DEI DATI SARANNO DEFINITIVAMENTE DISTRUTTE SENZA ULTERIORE AVVISO. ENTRO TALE TERMINE IL CLIENTE POTRÀ OTTENERE, A RICHIESTA DA INOLTARSI CON COMUNICAZIONE NELLE FORME INDICATE DALL'ART. 28 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, UNA COPIA DI TALI DATI. DECORSO IL PREDETTO TERMINE, SENZA CHE SIA STATA AVANZATA ESPRESSA RICHIESTA SCRITTA DI TRASMISSIONE DI DETTI DATI, LA COPIA DI BACKUP SARÀ DEFINITIVAMENTE DISTRUTTA E I DATI IN ESSA CONTENUTI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI. LA FORNITRICE PROCEDERÀ ALLA DEFINITIVA CANCELLAZIONE DI TALI DATI E DI TUTTE LE COPIE DI BACKUP ANCHE QUALORA, ENTRO IL PREDETTO TERMINE DI CONSERVAZIONE, ABBAIA RICEVUTO LA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEL CLIENTE E ABBAIA GIÀ PROVVEDUTO AD EFFETTUARLA.

### **SEZ. III. – VENDITA DI DISPOSITIVI, PRODOTTI E SIM**

**ART. 13. VENDITA DI DISPOSITIVI E ALTRI PRODOTTI. – 13.1.** OVE PREVISTO NELL'ORDINE INOLTRO DAL CLIENTE E APPROVATO DALLA FORNITRICE, QUEST'ULTIMA VENDE AL CLIENTE I DISPOSITIVI E/O I PRODOTTI INDICATI NELL'ORDINE MEDESIMO, NEL QUALE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI, A CURA DEL CLIENTE, GLI ESATTI RIFERIMENTI DEL CODICE ARTICOLO O RELATIVA NOMENCLATURA, CHE CONTRADDISTINGUONO IN MANIERA UNIVOCA IL DISPOSITIVO E/O IL PRODOTTO RICHIESTO, COME PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 3.4 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**13.2.** IL PREZZO PER L'ACQUISTO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO DOVUTO DA PARTE DEL CLIENTE, DISCIPLINATO NELLA SEZIONE IV DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO NEI TERMINI INDICATI IN FATTURA, ANCHE IN CASO DI RITARDO NELLA CONSEGNA O DI MANCATO RITIRO DEL BENE DA PARTE DEL CLIENTE.

**13.3.** IL TRASPORTO È SEMPRE A CARICO DEL CLIENTE (EXW). QUALORA IL CLIENTE NON COMUNICHI IL MEZZO DI TRASPORTO SULL'ORDINE DI ACQUISTO, LA SPEDIZIONE VERRÀ EFFETTUATA DALLA FORNITRICE (DAP); IN TAL CASO IL COSTO DEL TRASPORTO VERRÀ

FATTURATO IN BASE AL PESO/VOLUME DELLA MERCE E SULLA BASE DEL PREZZO DI MERCATO VIGENTE AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE.

**ART. 14. MODALITÀ DI CONSEGNA. – 14.1.** LA FORNITRICE PROVVEDERÀ A RECAPITARE AL CLIENTE, PRESSO IL LUOGO INDICATO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, IL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO IVI SPECIFICATO, MEDIANTE CORRIERE O ALTRO MEZZO DI TRASPORTO CONCORDATO TRA LE PARTI.

**14.2.** I TEMPI DI CONSEGNA INDICATI DALLA FORNITRICE NELL'OFFERTA COMMERCIALE E/O PREVISTI NELL'ORDINE SONO MERAMENTE INDICATIVI E NON SARANNO VINCOLANTI PER LA FORNITRICE, SALVO DIVERSO ED ESPRESSO ACCORDO TRA LE PARTI, DA EFFETTUARE PER ISCRITTO A PENA DI NULLITÀ.

**14.3.** I RISCHI E LE SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE SONO A CARICO DEL CLIENTE.

**14.4.** LA FORNITRICE NON È RESPONSABILE DEI DANNI A DISPOSITIVI E/O A PRODOTTI, NÉ DEI RITARDI DI CONSEGNA CAUSATI DAL VETTORE, RESTANDO TOTALMENTE ESTRANEA AI RAPPORTI TRA QUEST'ULTIMO E IL CLIENTE.

**14.5.** IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE, ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO, LA RISPONDEZZA DEL PRODOTTO ALL'ORDINE D'ACQUISTO.

**14.6.** IL CLIENTE DOVRÀ COMUNICARE ALLA FORNITRICE, ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONSEGNA (IL CONTEGGIO PARTE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA) A PENA DI DECADENZA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: A) LA MANCANZA O IL DANNEGGIAMENTO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO O DELLA LORO CONFEZIONE; B) LA NON RISPONDEZZA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO ALL'ORDINE EFFETTUATO, SPECIFICANDONE I MOTIVI.

**14.7.** SE IL CLIENTE NON PROVVEDE ALLE SUDETTE COMUNICAZIONI NEI TERMINI E NEI MODI SOPRA INDICATI, IL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO SI CONSIDERA ACCETTATO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA.

**14.8.** NELLE IPOTESI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 14.6., IL CLIENTE DOVRÀ RESTITUIRE, NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE ALL'ART. 16, IL DISPOSITIVO E/O IL PRODOTTO ALLA FORNITRICE CHE PROVVEDERÀ ALLA SUA SOSTITUZIONE.

**14.9.** SE IL CLIENTE NON ACCETTA LA CONSEGNA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO NONOSTANTE LA RISPONDEZZA DELLO STESSO ALL'ORDINE DI ACQUISTO, O NON SIA POSSIBILE CURARNE IL RECAPITO PER MOTIVI DIVERSI A LUI IMPUTABILI, GLI SARANNO ADDEBITATE LE SPESE DI CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO, FERMO RESTANDO IL DIRITTO DELLA FORNITRICE AD OTTENERE IL PAGAMENTO DEL PREZZO.

**14.10.** NESSUNA RESPONSABILITÀ NÉ APPLICAZIONE DI PENALI POTRÀ ESSERE IMPUTATA ALLA FORNITRICE IN CASO DI RITARDO NELLA CONSEGNA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO.

**14.11.** FATTI CHE IMPEDISCONO E/O RITARDINO LA CONSEGNA AL VETTORE (QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAUSTIVA, SCIOPERI, ANCHE AZIENDALI, SERRATE, INCENDI, ECC.) SONO CONVENZIONALMENTE CONSIDERATI COME CAUSE DI FORZA MAGGIORE, NON IMPUTABILI ALLA FORNITRICE, CUI NON POTRÀ ESSERE CONTESTATA LA MANCATA E/O RITARDATA CONSEGNA, NÉ PROSPETTATA ALCUNA SUA RESPONSABILITÀ.

**ART. 15. GARANZIE PER VIZI. ESCLUSIONI. – 15.1.** LA FORNITRICE GARANTISCE IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI E/O DEI PRODOTTI PER 12 (DODICI) MESI DECORRENTI DALLA DATA INDICATA NEL DDT, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI (C.D. ESTENSIONE DELLA GARANZIA). FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 14.6 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, EVENTUALI ULTERIORI VIZI O DIFETTI DOVRANNO ESSERE DENUNCIATI ANTICIPATAMENTE ALLA FORNITRICE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 8 GIORNI DALLA SCOPERTA. QUALORA LA FORNITRICE CONSTATASSE CHE TALI VIZI O DIFETTI NON FOSSE RO RISOLVIBILI MEDIANTE TICKET O POSTA ELETTRONICA, LA MEDESIMA RILAScerà AL CLIENTE UN NUMERO DI AUTORIZZAZIONE AL RESO (RMA) E LE RELATIVE ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE DELLA MERCE. IL CLIENTE SARÀ TENUTO AD INVIARE, A PROPRIE SPESE, IL

MATERIALE IN RIPARAZIONE ALL'INDIRIZZO IVI INDICATO. LA FORNITRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI RISPEDIRE AL MITTENTE (EXW) LA MERCE RICEVUTA SENZA AUTORIZZAZIONE.

**15.2.** NEL CASO IN CUI IL PRODOTTO SI RIVELI DIFETTOSO DURANTE UN USO NORMALE E ALL'INTERNO DEL PERIODO DI GARANZIA, LA FORNITRICE EFFETTUERÀ LE NECESSARIE RIPARAZIONI IN ACCORDO ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO ELENcate:

A) NON VERRÀ ADDEBITATO ALCUN IMPORTO PER LA MANODOPERA O PER EVENTUALI COMPONENTI SOSTITUITI;

B) LA FORNITRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI DECIDERE LA SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO E/O DEL PRODOTTO DIFETTOSO (O DI PARTE DI ESSO) CON UNO FUNZIONANTE EQUIVALENTE OPPURE, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA FORNITRICE, DI RIMBORSARE IL PREZZO DI ACQUISTO, SENZA CHE ALTRO, A QUALUNQUE TITOLO, SIA DOVUTO;

C) I DISPOSITIVI E/O I PRODOTTI O I LORO COMPONENTI CHE RISULTASSERO DIFETTOSI E CHE VERRANNO SOSTITUITI RIMARRANNO DI PROPRIETÀ DELLA FORNITRICE.

**15.3.** LA FORNITRICE GARANTISCE LE PARTI RIPARATE O SOSTITuite PER IL PERIODO RESIDUO DEL TERMINE INIZIALE DI GARANZIA APPLICABILE AL PRODOTTO ORIGINARIO, E COMUNQUE PER 30 GIORNI DALLA DATA DI SOSTITUZIONE DELLE STESSE.

**15.4.** È ESCLUSO OGNI DIRITTO DEL CLIENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIZI E/O DIFETTI DEL PRODOTTO.

**15.5.** PER LE RIPARAZIONI, I COMPONENTI DIFETTOSI DOVRANNO ESSERE INDIRIZZATI ALLA FORNITRICE, PRESSO LA SEDE SPECIFICATA ALL'ART. 1 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, CON LA MODALITÀ "DAP".

**15.6.** LA FORNITRICE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ACCORDARE, SU RICHIESTA DEL CLIENTE, UNA RIPARAZIONE PRESSO IL CLIENTE MEDESIMO, NELLA MISURA E NEI TERMINI DA CONCORDARE CON SEPARATO ACCORDO SCRITTO.

**15.7.** LA GARANZIA NON SARÀ OPERANTE NEL CASO DI INADEMPIMENTO (ANCHE PARZIALE) DEL CLIENTE ALL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO E/O DI ALCUNO DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.

**15.8.** LA FORNITRICE NON ASSUME ALCUNA OBBLIGAZIONE O GARANZIA CHE NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTA NEL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI E NON GARANTISCE L'IDONEITÀ DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO PER UNO SPECIFICO SCOPO. IL CLIENTE SCEGLIE I BENI E I SERVIZI E NE CONCORDA E TRATTA LE CARATTERISTICHE TECNICHE DIRETTAMENTE CON LA FORNITRICE E, IN PIENA AUTONOMIA, VALUTA PRELIMINARMENTE L'IDONEITÀ TECNICA DEI BENI ALLE PROPRIE NECESSITÀ.

**15.9.** NELL'IPOTESI IN CUI IL DISPOSITIVO E/O IL PRODOTTO RESTITUITO, O UNA SUA COMPONENTE, NON RISULTI DIFETTOSO, IL CLIENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE ALLA FORNITRICE LA SOMMA DI € 80,00, OLTRE IVA DI LEGGE, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ESEGUITA VERIFICA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO, PER CIASCUN DISPOSITIVO E/O PRODOTTO PER IL QUALE SIA STATO CHIESTO L'INTERVENTO.

**15.10.** LA FORNITRICE NON RILASCIA O RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, E VIENE ESCLUSA QUALSIASI RESPONSABILITÀ A SUO CARICO, CON RIGUARDO AI SOFTWARE NON DIRETTAMENTE SVILUPPATI DALLA FORNITRICE UTILIZZATI NEL SISTEMA (IN CLOUD COMPUTING E/O SUI DISPOSITIVI), PER I QUALI IL CLIENTE POTRÀ BENEFICIARE ESCLUSIVAMENTE DELLE GARANZIE ACCORDATE DIRETTAMENTE DAL TERZO PRODUTTORE, DI CUI LA FORNITRICE COMUNICHERÀ, A RICHIESTA DEL CLIENTE, I DATI IDENTIFICATIVI.

**ART. 16. RESEO DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI. – 16.1.** NELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 14.6. E 15 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, IL RESEO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

I) IL CLIENTE DOVRÀ RICHIEDERE ALLA FORNITRICE L'AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO COMPILANDO ED INVIANDO IL MODULO DI RICHIESTA ASSISTENZA TRAMITE TICKET JIRA, INDICANDO SPECIFICAMENTE LE RAGIONI DEL RESEO;

II) NELL'EVENTUALITÀ CHE I VIZI O DIFETTI NON FOSSE RO RISOLVIBILI MEDIANTE COMUNICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA O CONTATTO TELEFONICO, LA FORNITRICE COMUNICHERÀ AL CLIENTE UN NUMERO DI AUTORIZZAZIONE AL RESEO (RMA) CHE SARÀ VALIDO PER 5 GIORNI DALLA DATA DEL RILASCIO E CHE DOVRÀ ESSERE INDICATO SUL DDT E SULL'IMBALLO AL MOMENTO DELLA RESTITUZIONE;

III) IL CLIENTE DOVRÀ PROVVEDERE, A PROPRIE SPESE, AL RESEO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO NEL TERMINE PERENTORIO DI VALIDITÀ DEL NUMERO DI RIENTRO (RMA), A PENA DI DECADENZA;

IV) IL PRODOTTO DOVRÀ PERVENIRE INTATTO E NELLE MEDESIME CONDIZIONI DI RICEZIONE, PROVVIS TO DI ADESIVI, CONTRASSEGNI,

ETICHETTE E QUANT'ALTRO APPOSTO IN ORIGINE DALLA FORNITRICE SUL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO STESSO NONCHÉ DEGLI IMBALLI ORIGINALI E DEGLI EVENTUALI MANUALI E/O LIBRETTI DI ISTRUZIONE CHE FACCIANO PARTE DELLA CONFEZIONE E DELL'ORIGINARIO IMBALLAGGIO;

**16.2.** LA FORNITRICE AVRÀ FACOLTÀ DI RIFIUTARE IL RESO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO NEI SEGUENTI CASI:

- A) MANCANZA DEL NUMERO DI RMA
- B) SCADENZA DEL NUMERO DI RIENTRO (RMA);
- C) MANCANZA O MANOMISSIONE DELL'IMBALLO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO;
- D) PRESENZA DI ALTERAZIONI DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO O INCOMPLETEZZA DEL MEDESIMO RISPETTO AL SUO STATO ORIGINALE;
- E) DISCORDANZA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO RISPETTO ALL'ORDINE.

**16.3.** NEL CASO IN CUI IL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO RESO DAL CLIENTE NON SIA RIPARABILE, LA FORNITRICE NE DARÀ TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL CLIENTE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA. DECORSI 30 GIORNI DA DETTA COMUNICAZIONE, ANCHE IN ASSENZA DI ESPRESSA RICHIESTA DA PARTE DEL CLIENTE, COSÌ COME IN CASO DI SILENZIO, È LEGITTIMA FACOLTÀ DELLA FORNITRICE PROCEDERE AL RESO FORZATO DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO NON RIPARABILE, CON ADDEBITO A CARICO DEL CLIENTE DELLE SPESE DI SPEDIZIONE.

**ART. 17. FORNITURA SERVIZIO CLOUD E UTILIZZO DELLE SIM. – 17.1.** I DISPOSITIVI DELLA FORNITRICE SONO DOTATI DI UNA SIM PREINSTALLATA E PRECONFIGURATA CHE PUÒ PERMETTERE LA TRASMISSIONE IN CLOUD DI DATI RILEVATI DAL DISPOSITIVO STESSO. IL CLIENTE SI IMPEGNA (I) A FARE UN USO LECITO DELLE MEDESIME, CONFORME ALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA VIGENTE; (II) AD UTILIZZARLE ESCLUSIVAMENTE NEL TERRITORIO CONCORDATO PER ISCRITTO CON LA FORNITRICE, A PENA DI NULLITÀ; (III) AD UTILIZZARLE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI DISPOSITIVI PRODOTTI DALLA FORNITRICE.

**17.2.** OVE SPECIFICATO NELL'ORDINE, APPROVATO PER ACCETTAZIONE DALLA FORNITRICE, QUEST'ULTIMA SI IMPEGNA A FORNIRE IL SERVIZIO CLOUD ASSOCIATO AI DISPOSITIVI ACQUISTATI CON L'ORDINE MEDESIMO O IN ATTI SUCCESSIVI, DA CONSIDERARSI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI. LA RICHIESTA E L'IDENTIFICAZIONE DI SIM ULTERIORI ALLA PRIMA E LA LORO IDENTIFICAZIONE, OVE NON CONTENUTE NELL'ORDINE APPROVATO PER ACCETTAZIONE DALLA FORNITRICE, PUÒ AVVENIRE ANCHE MEDIANTE PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) E SONO DA INTENDERSI ATTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI, PER IL QUALE TROVANO INTEGRALE APPLICAZIONE LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**17.3.** IL CLIENTE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE ALLA FORNITRICE, PER CIASCUN DISPOSITIVO PER IL QUALE USUFRUISCE DEL SERVIZIO CLOUD, IL CORRISPETTIVO INDICATO NELL'ORDINE O IN ALTRI DOCUMENTI INTEGRATIVI O, IN DIFETTO, LA SOMMA DETERMINATA NELLE TARIFFE APPLICATE DALLA FORNITRICE O DETERMINATA SECONDO GLI USI COMMERCIALI DELLA MEDESIMA. IN DIFETTO DI DIVERSA INDICAZIONE, DA DETERMINARSI COME INNANZI, IL CORRISPETTIVO È DA INTENDERSI QUANTIFICATO NELL'IMPORTO DI EURO 10,00 (DIECI/00) / MESE PER CIASCUN DISPOSITIVO, OLTRE A SPESE, IMPOSTE ED ALTRI ACCESSORI EVENTUALMENTE PREVISTI PER LEGGE, DA INTENDERSI SEMPRE A CARICO DEL CLIENTE.

**17.4.** LA DURATA DI FORNITURA DEL SERVIZIO CLOUD È SUBORDINATA ALLA SPECIFICAZIONE CONTENUTA NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE ED È DA INTENDERSI TACITAMENTE RINNOVABILE ALLA SCADENZA PER UN ULTERIORE PERIODO DI 12 MESI. TROVA IN OGNI CASO APPLICAZIONE QUANTO PREVISTO DALL'ART. 21 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, ANCHE CON RIFERIMENTO AL TERMINE DI PRIMA SCADENZA, ALLA COMUNICAZIONE DELLA DISDETTA DELLE PARTI ED ALLA FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DELLA FORNITRICE.

**17.5.** IL CLIENTE SOLLEVA LA FORNITRICE DA OGNI RESPONSABILITÀ, ANCHE OGGETTIVA OD AGGRAVATA, CONNESSA AL POSSESSO ED ALL'USO DELLE SIM, ASSUMENDOSI OGNI RISCHIO E RESPONSABILITÀ PER L'USO DELLE MEDESIME, MANLEVANDO, SIN D'ORA, LA FORNITRICE DA QUALSIVOGLIA RICHIESTA DI DANNO DOVESSE PERVENIRGLI PER L'UTILIZZO DELLE STESSE, NONCHÉ DA QUALUNQUE RESPONSABILITÀ IN CASO DI ASSENZA O BLACKOUT DEL SEGNALE SATELLITARE E/O CELLULARE, RINUNCIANDO ESPRESSAMENTE A RIVALERSI SULLA FORNITRICE PER QUALSIASI DANNO, PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE, INCLUSO QUELLI DERIVANTI IN RELAZIONE A TALI IPOTESI, NONCHÉ AD EVENTUALI DISSERVIZI DELLA RETE.

**17.6.** NEL CASO DI BLOCCO DELLA SIM CONSEGNATA AL CLIENTE, QUEST'ULTIMO PROVVEDERÀ A RESTITUIRLA QUANTO PRIMA ALLA FORNITRICE UNITAMENTE AL DISPOSITIVO IN CUI LA MEDESIMA È IN USO, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA FORNITRICE MEDESIMA DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SBLOCCO DELLA SIM O ALLA SUA EVENTUALE SOSTITUZIONE ED A RIPRISTINARE LE LORO ORDINARIE FUNZIONALITÀ. È FATTO DIVIETO, PER IL CLIENTE, DI ESTRARRE LA SIM DAL DISPOSITIVO IN CUI È CONTENUTA PENA L'INVALIDAZIONE DELLA GARANZIA DEL DISPOSITIVO.

**17.7.** IN CASO DI CESSAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SERVIZIO CLOUD PRIMA DEL TERMINE DI SCADENZA, DA PARTE DEL CLIENTE, PER UNO O PIÙ DISPOSITIVI ACQUISTATI, LA FORNITRICE NON È TENUTA A RISARCIRE IL VALORE ECONOMICO DEI MESI DI FORNITURA DEL SERVIZIO CLOUD NON GODUTI. IL CLIENTE MEDESIMO SI IMPEGNA A CORRISPONDERE ALLA FORNITRICE L'INTERO IMPORTO CONCORDATO PER LA DURATA DEL CONTRATTO, FINO ALLA SCADENZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA TEMPESTIVA DISDETTA.

**17.8.** IL CLIENTE PUÒ DISDIRE IL SERVIZIO DI RINNOVO AUTOMATICO DEL SERVIZIO CLOUD E CONNETTIVITÀ TRAMITE L'INDIRIZZO MAIL [rinnovi@kiwitron.it](mailto:rinnovi@kiwitron.it) INDICANDO I SERIALI DEI DISPOSITIVI E DELLE SIM IN ESSI CONTENUTE ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLO STESSO.

**17.9.** OVE LA FORNITRICE ESERCITI LA FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO CLOUD, AI SENSI DELL'ART. 21.4 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, LA FORNITRICE MEDESIMA SARÀ TENUTA A RESTITUIRE AL CLIENTE GLI EVENTUALI CANONI GIÀ PAGATI PER I PERIODI SUCCESSIVI ALLA DATA DI EFFICACIA DEL RECESSO, CON ESCLUSIONE DI OGNI ALTRO IMPORTO.

**17.10.** IN CASO DI INADEMPIMENTO (ANCHE PARZIALE) DEGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DI QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE ART. 17.3. O DI INADEMPIMENTO DI ANCHE UNA SOLAMENTE DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 17.1., SUB (I), (II), (III) O, ANCORA, DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI CODICI PIN E PUK DELLE SIM, IL CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO CLOUD SI INTENDERÀ AUTOMATICAMENTE RISOLTO DI DIRITTO, AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C. LA RISOLUZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE (E SARÀ EFFICACE) DAL MOMENTO IN CUI IL CLIENTE RICEVERÀ LA COMUNICAZIONE DELLA FORNITRICE CON LA QUALE QUEST'ULTIMA DICHIARA DI VOLERSI AVVALERE DELLA PRESENTE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

## **SEZ. IV. – CORRISPETTIVO E DURATA**

**Art. 18. Prezzo o CORRISPETTIVO. – 18.1.** PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PRINCIPALI E DI QUELLE ACCESSORI, NONCHÉ DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, INCLUSE LE SIM, CONTEMPLATI NELL'ORDINE INOLTRO DAL CLIENTE E APPROVATO PER ACCETTAZIONE DALLA FORNITRICE O IN ALTRI ATTI INTEGRATIVI AL CONTRATTO, IL CLIENTE È TENUTO AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL PREZZO O CORRISPETTIVO DETERMINATI NELL'ORDINE MEDESIMO O NELL'OFFERTA COMMERCIALE O, IN DIFETTO, SECONDO LE TARIFFE VIGENTI APPLICATE DALLA FORNITRICE O SECONDO GLI USI COMMERCIALI DI QUEST'ULTIMA.

**18.2.** SONO IN OGNI CASO DOVUTE LE ULTERIORI VOCI DI COSTO, SPESA O ALTRO TITOLO PREVISTE NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, OVE APPLICABILI (AD ES.: LE SPESE DI TRASPORTO E CONSEGNA IN CASO DI VENDITA DI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, AI SENSI DELL'ART. 13.3; SPESE DI COPERTURA DELLA GESTIONE DELLA FATTURA, OVE DI IMPORTO CONTENUTO, AI SENSI DELL'ART. 18.7).

**18.3.** I PREZZI INDICATI O COMUNQUE APPLICABILI SI INTENDONO ESCLUSI DI IVA ED EVENTUALI IMPOSTE E/O TASSE A CARICO DEL CLIENTE. È ONERE DEL CLIENTE INDICARE E DOCUMENTARE EVENTUALI CAUSE DI ESENZIONE, RIDUZIONE O DIVERSIFICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RISPETTO A QUELLA NORMALMENTE PRATICATA PER LEGGE.

**18.4.** SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI, DA EFFETTUARSI IN FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITÀ, IL PREZZO PATTUITO PER I SERVIZI A CANONE È SUSCETTIBILE DI REVISIONE AUTOMATICA ANNUA, SULLA BASE DELL'INDICE ISTAT (VARIAZIONE IN AUMENTO DELL'INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA PER FAMIGLIE OPERAI ED IMPIEGATI). LA REVISIONE AUTOMATICA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO NON COSTITUISCE VARIAZIONE DEL PREZZO AI SENSI DELL'ART. 6 («JUS VARIANDI E RECESSO») DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**18.5.** EVENTUALI VARIAZIONI IN DIMINUZIONE O IN AUMENTO DEL PREZZO PATTUITO PER I SERVIZI EROGATI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA POSSONO ESSERE DETERMINATE DALLA FORNITRICE AI SENSI DELL'ART. 6 («JUS VARIANDI E RECESSO»), INDIPENDENTEMENTE DALL'INDICE ISTAT, FERMO RESTANDO IN OGNI CASO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI RECEDERE DAL CONTRATTO AI SENSI DEL MEDESIMO ART. 6.

**18.6.** IL PAGAMENTO DEL PREZZO E/O CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI E/O DI DISPOSITIVO O ALTRI PRODOTTI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO PRESSO LA SEDE DELLA FORNITRICE, SOPRA SPECIFICATA ALL'ART. 1, CON LE MODALITÀ INDICATE IN FATTURA, SENZA DEROGA ALCUNA, SALVO DIVERSO ACCORDO DA EFFETTUARSI IN FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITÀ.

**18.7.** NELL'IPOTESI IN CUI LA FATTURA NON RAGGIUNGESSE L'IMPORTO DI EURO 100,00 (CIFRA RIFERITA AL NETTO MERCE O SERVIZIO, ESCLUSA IVA ED EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI), IL CLIENTE DOVRÀ CORRISPONDERE ALLA FORNITRICE LA SOMMA DI EURO 10,00 OLTRE IVA DI LEGGE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LA COPERTURA DELLA GESTIONE DELLA STESSA.

**18.8.** AL CLIENTE È FATTO DIVIETO DI COMPIERE COMPENSAZIONI, DEDUZIONI O PROROGHE DI PAGAMENTO, SIANO O MENO CONNESSE A UNA CONTROVERSIA O A QUALSIVOGLIA RECLAMO. CON L'INVIO DELL'ORDINE ED IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO TRA LE PARTI, IL CLIENTE RINUNCIA ANCHE A FAR EVENTUALMENTE VALERE LA COMPENSAZIONE LEGALE TRA LE PARTI, SE NE RICORRESSE L'IPOTESI.

**ART. 19. PAGAMENTI E INTERESSI. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. – 19.1.** IL CLIENTE SI OBBLIGA AD ESEGUIRE TUTTI I PAGAMENTI DOVUTI CON LE MODALITÀ ED ENTRO LE SCADENZE INDICATE IN FATTURA O NELL'OFFERTA COMMERCIALE O NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE.

**19.2.** NEL CASO DI RITARDO NELL'EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE SI APPLICHERANNO, COME PER LEGGE, I TASSI DI MORA DETERMINATI IN FORZA DEL D.LGS. N. 231/2002, EMANATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

**19.3.** IN CASO DI MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO, DA PARTE DEL CLIENTE, DI QUALSIVOGLIA IMPORTO (ANCHE PARZIALE) DALLO STESSO DOVUTO, A TITOLO DI CAPITALE E/O DI INTERESSI, È FACOLTÀ DELLA FORNITRICE SOSPENDERE O INTERROMPERE LA PROPRIA PRESTAZIONE, IN RAGIONE DELL'INADEMPIMENTO TOTALE O ANCHE SOLO PARZIALE DEL CLIENTE.

**19.4.** IN OGNI CASO, IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO, DA PARTE DEL CLIENTE, ENTRO LA SCADENZA IVI PREVISTA, ANCHE DI UNA SOLA FATTURA OVVERO ANCHE SOLO DI UNA PARTE DELL'IMPORTO ESPOSTO IN UNA SOLA FATTURA (SE LA STESSA AFFERISCE A DIVERSI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI E/O SERVIZI), È CONSIDERATO GRAVE INADEMPIMENTO E COMPORTA L'AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CHE POTRÀ ESSERE FATTA VALERE DALLA FORNITRICE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CON EFFETTO IMMEDIATO, AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C.

**19.5.** LA FORNITRICE HA COMUNQUE LA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO SENZA PREAVVISO E CON EFFETTO IMMEDIATO NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI UNA DELLE SEGUENTE IPOTESI: A) STATO DI INSOLVENZA O DI CRISI DEL CLIENTE; B) LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEL CLIENTE; C) SOSTANZIALE MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL CLIENTE TALI DA PORRE IN EVIDENTE RISCHIO E PERICOLO IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTROPRESTAZIONE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: SOGGEZIONE A PIGNORAMENTI PER IMPORTI RILEVANTI, STATO DI INSOLVENZA, ELEVAZIONE DI PROTESTI A SUO CARICO, ECC.). LA COMUNICAZIONE DI RECESSO AVRÀ EFFICACIA DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA MEDESIMA ALL'INDIRIZZO GEOGRAFICO O ELETTRONICO DEL DESTINATARIO.

**19.6.** IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE DELLA PROPRIA PRESTAZIONE, OVE SI VERIFICHINO LE IPOTESI SOPRA PREVISTE DAI PRECEDENTI ARTT. 19.4. E 19.5., IL CLIENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE ALLA FORNITRICE, A TITOLO DI PENALE E COMUNQUE FATTO SALVO IL MAGGIOR DANNO, UNA SOMMA PARI AL 30% DEL PREZZO DI VENDITA DEL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO, OVVERO IL 30% DEL CANONE ANNUALE PER I SERVIZI A CANONE RICHIESTI O IL 30% DEL PREZZO DEI SERVIZI A CORPO, OVE DIVERSI DA QUELLI A CANONE.

**ART. 20. SOLVE ET REPETE. – 20.1.** È FATTO ESPRESSO DIVIETO IN OGNI CASO PER IL CLIENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 1462 C.C., DI RITARDARE O SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALMENTE DOVUTI A TITOLO DI CORRISPETTIVO ECONOMICO, ANCHE NEL CASO IN CUI INTENDA EFFETTUARE CONTESTAZIONI O PROPORRE ECCEZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA FORNITRICE, INCLUSE LE CONTESTAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO O INADEMPIMENTI TOTALI O PARZIALI O LA QUALITÀ E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI FORNITI.

**ART. 21. DURATA. – 21.1.** OVE NON SIA DIVERSAMENTE INDICATO NELL'ORDINE IMPARTITO DAL CLIENTE E APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE, I SERVIZI EROGATI A TEMPO DETERMINATO, RINNOVABILI PERIODICAMENTE (C.D. SERVIZI A CANONE PERIODICO) – COME AD ESEMPIO I SERVIZI PRINCIPALI, IL SERVIZIO DI ACCESSO AL CLOUD E DI CONNETTIVITÀ DELLA SIM, SERVIZIO DI HELP DESK E ASSISTENZA TECNICA, IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, IL SERVIZIO DI BACKUP, SALVO ALTRI – HANNO DURATA ANNUALE E SI INTENDERANNO TACITAMENTE RINNOVATI DI ANNO IN ANNO, SALVO DISDETTA, DA INVIARSI A MEZZO MAIL O TRAMITE PEC, ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA ORIGINALE O RINNOVATA. OVE LA DISDETTA SIA COMUNICATA OLTRE IL PREDETTO TERMINE, LA STESSA SI INTENDERÀ INVIATA PER LA SCADENZA ANNUALE SUCCESSIVA.

**21.2.** LE PARTI CONCORDANO CHE, PER I CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI A CANONE, INCLUSO IL SERVIZIO DI ACCESSO AL CLOUD E DI CONNETTIVITÀ DELLA SIM, LA PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO È CONCORDATA AL MOMENTO DELL'ACQUISTO, CON UNA DURATA MINIMA DI 12 MESI DALL'ATTIVAZIONE, A CUI SEGUIRANNO, IN CASO DI RINNOVO, PERIODI DI DURATA ANNUALE, SALVO ESPRESSA RICHIESTA DIFFERENTE DA PARTE DEL CLIENTE DA CONCORDARSI PER ISCRITTO CON LA FORNITRICE.

**21.3.** PER I SERVIZI DIVERSI DA QUELLI A CANONE, LA DURATA DEL CONTRATTO È QUELLA INDICATA NELL'ORDINE IMPARTITO DAL CLIENTE E APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE O DALLA NATURA DELL'AFFARE O DELL'OPERAZIONE GIURIDICA ECONOMICA. IN PARTICOLARE, IN DIFETTO DI SPECIFICAZIONE DELLA DURATA, LA MEDESIMA È PARI A QUELLA GENERALMENTE UTILE PER L'ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO E/O DEI SERVIZI RICHIESTI.

**21.4.** QUALORA IL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI ABBA AD OGGETTO SERVIZI DI DURATA, LA FORNITRICE HA IN OGNI CASO LA FACOLTÀ DI RECESSO AD NUTUM DAL CONTRATTO, DA COMUNICARSI AL CLIENTE CON PREAVVISO DI 30 GIORNI, NELLE FORME PREVISTE DALL'ART. 28.

**21.5.** OVE L'ORDINE ABBA INVECE AD OGGETTO LA VENDITA DI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, IL BENE ACQUISTATO SI CONSIDERA TRASFERITO NELLA PROPRIETÀ DEL CLIENTE AL MOMENTO DELLA SUA CONSEGNA, FATTA SALVA L'EVENTUALE RISERVA DI GRADIMENTO A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA, OVE CIÒ VENGA ESPRESSAMENTE PREVISTO NELL'ORDINE MEDESIMO APPROVATO DALLA FORNITRICE. LE PARTI POSSONO AD OGNI MODO PREVEDERE CHE LA FORNITURA DEI BENI (DISPOSITIVI E/O PRODOTTI) AVVENGA AD UN TITOLO DIVERSO DALLA VENDITA (AD ESEMPIO IN NOLEGGIO O IN COMODATO), PURCHÉ VENGA ESPLICITAMENTE PREVISTO NELL'ORDINE DEL CLIENTE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE. IN DIFETTO DI TALE ESPLICITAZIONE, IL DISPOSITIVO E/O IL PRODOTTO VIENE FORNITO IN VENDITA, AL PREZZO INDICATO NELL'OFFERTA COMMERCIALE, NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE O, IN DIFETTO, SECONDO GLI USI COMMERCIALI O I LISTINI AGGIORNATI DELLA FORNITRICE MEDESIMA.

**21.6.** IN CASO DI VENDITA DI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI CONTENENTI SOFTWARE INSTALLATO O DA INSTALLARE, TALE SOFTWARE SI INTENDE CONCESSO IN LICENZA D'USO GRATUITA VENTENNALE, "AS IS" (COSÌ COM'È"), PER IL SOLO DISPOSITIVO E/O PRODOTTO ACQUISTATO, TACITAMENTE RINNOVABILE PER PERIODI DI UGUAL DURATA, SALVO DISDETTA O RECESSO. RIMANE FERMA LA FACOLTÀ DELLA FORNITRICE DI RILASCIARE IL PREDETTO SOFTWARE A TITOLO ONEROSO O CON PERIODICITÀ DIVERSA DA QUELLA VENTENNALE, OVE PREVISTO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE. IN CASO DI MANCATO RINNOVO DELLA LICENZA D'USO O COMUNQUE PER CESSAZIONE A QUALSIASI TITOLO DI DETTA LICENZA D'USO, È FATTO OBBLIGO, PER IL CLIENTE, ELIMINARE E FAR ELIMINARE IN MANIERA DEFINITIVA IL SOFTWARE DAL DISPOSITIVO E/O PRODOTTO E CANCELLARE, IN MANIERA DEFINITIVA, QUALSIASI COPIA EVENTUALMENTE EFFETTUATA NELLE IPOTESI EVENTUALMENTE CONSENTITE PER LEGGE.

## **SEZ. V. – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE, TUTELA DEL KNOW-HOW E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**ART. 22. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE – 22.1.** TUTTI I PRODOTTI TRATTATI DALLA FORNITRICE, NELL'INSIEME ED IN OGNI LORO PARTE E COMPONENTE, TUTTI I MARCHI ED I SEGNI DISTINTIVI RELATIVI AI SERVIZI E/O AI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, NELL'INSIEME ED IN OGNI LORO PARTE E COMPONENTE, COSTITUISCONO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE DELLA FORNITRICE OVVERO DEI FORNITORI TERZI DELLA STESSA.

**22.2.** RESTA INTESO CHE LA FORNITRICE POTREBBE NON ESSERE PROPRIETARIA DEI SOFTWARE FORNITI DALLA STESSA E CHE, IN TALE IPOTESI, TALI SOFTWARE SONO OGGETTO DI LICENZA D'USO O DI ALTRO TIPO DI SEPARATO ACCORDO TRA LA FORNITRICE E IL FORNITORE TERZO E/O IL TITOLARE DEI DIRITTI SUL SOFTWARE.

**22.3.** IL CLIENTE SI OBBLIGA A RISPETTARE E A FAR RISPETTARE I DIRITTI ANZIDETTI E A FARE USO DEI SERVIZI E DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI NEL RISPETTO DEL CONTRATTO, DELLE LICENZE E DELLA NORMATIVA APPLICABILE. IL CLIENTE PRENDE ATTO E DICHIARA, CON L'ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO, CHE IL MEDESIMO NON POTRA' VANTARE, IN RELAZIONE AI SERVIZI, AL SOFTWARE, AI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI E ALLA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA NEL RAPPORTO CONTRATTUALE INSTAURANDO E INTERCORSO CON LA FORNITRICE, ALCUN DIRITTO SUI MARCHI DELLA FORNITRICE NE' SU ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE (IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO, LE INVENZIONI, I BREVETTI, IL KNOW-HOW RELATIVO AD OGNI PRODOTTO, PROCESSO, METODO, MACCHINA O DISPOSITIVO, I SEGRETI COMMERCIALI, I SOFTWARE, I SEGNI DISTINTIVI, I PROGRAMMI, I DATI E I DATABASE).

**22.4.** IL CLIENTE ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AFFINCHÉ SIA UTILIZZATO, DA PARTE DELLA FORNITRICE ED A DISCREZIONE DI QUEST'ULTIMA E SENZA ALCUN CORRISPETTIVO O PRETESA ECONOMICA A FAVORE DEL CLIENTE, LA PROPRIA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E/O IL PROPRIO LOGO E/O LA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, PER ESSERE ANNOVERATO, DA PARTE DELLA FORNITRICE MEDESIMA, TRA I CLIENTI E/O I PROGETTI DALLA STESSA REALIZZATI, CON FACOLTÀ DELLA FORNITRICE DI DARNE COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE A TERZI, EVENTUALMENTE ANCHE SUL PROPRIO SITO INTERNET, SUI SOCIAL NETWORK O IN ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE (INCLUSO EVENTUALI BOOK, DEPLIANT O BROCHURE).

**ART. 23. RISERVATEZZA E TUTELA DEL KNOW-HOW. DIVIETO DI CONCORRENZA. – 23.1.** IL CLIENTE SI IMPEGNA ED OBBLIGA A MANTENERE IL SEGRETO SU TUTTE LE INFORMAZIONI AZIENDALI RISERVATE DELLA FORNITRICE (IVI INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO, LE INFORMAZIONI COMMERCIALI E DI MARKETING, LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI PRODOTTI O DISPOSITIVI E DELLE PRESTAZIONI, LE INFORMAZIONI TECNICHE, IL KNOW HOW, I PIANI E LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NECESSITA' DELLA CLIENTELA, I DATI, I DOCUMENTI, I MANUALI, I PROCESSI, I METODI, LE CONDIZIONI CONTRATTUALI RISERVATE ALLA CLIENTELA, GLI ACCORDI, LE LICENZE, I PROGRAMMI ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE FORNITA DALLA FORNITRICE IN FORMA ORALE OVVERO SU SUPPORTO MAGNETICO, OTTICO O CARTACEO, DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE).

**23.2.** IL CLIENTE SI IMPEGNA ALTRESI' A RICHIEDERE PARI IMPEGNO AL PROPRIO PERSONALE, AI PROPRI COLLABORATORI E AD ALTRI SOGGETTI CHE AVESSERO ACCESSO AI SERVIZI E/O AI DISPOSITIVI E PRODOTTI FORNITI IN RELAZIONE AL CONTRATTO O ILLUSTRATI E CONCESSI IN VISIONE O PROVA, ANCHE AL FINE DI VALUTARNE IL GRADIMENTO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. TALE DISPOSIZIONE RESTA VALIDA E VINCOLANTE ANCHE UNA VOLTA CESSATO IL VINCOLO CONTRATTUALE O IN CASO DI SUA MANCATA INSTAURAZIONE.

**23.3.** È ALTRESÌ FATTO ESPRESSO DIVIETO PER IL CLIENTE DI SVOLGERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PRATICHE CONCORRENZIALI A DANNO DELLA FORNITRICE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO E NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA SUA CESSAZIONE PER QUALUNQUE RAGIONE. IL CLIENTE SI IMPEGNA ALTRESÌ, PER LO STESSO PERIODO, A NON ASSUMERE ALCUN DIPENDENTE DELLA FORNITRICE E A NON STIPULARE CONTRATTI CON COLLABORATORI DELLA FORNITRICE, SENZA AVER OTTENUTO DA

QUEST'ULTIMA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. I PREZZI PATTUITI TENGONO GIÀ CONTO DEL CONTENUTO DI TALE DISPOSIZIONE.

**Art. 24. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. – 24.1.** SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ART. 24.7., IL CLIENTE (INDICATO DI SEGUITO, NEL PRESENTE ARTICOLO, COME «TITOLARE») È TITOLARE IN VIA ESCLUSIVA DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ACQUISITI, IMMESSI ANCHE DA SOGGETTI TERZI, SALVATI, ELABORATI E COMUNQUE TRATTATI TRAMITE I SERVIZIO PRINCIPALI, I SERVIZI ACCESSORI E I DISPOSITIVI E/O PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA, IN QUANTO ESCLUSIVAMENTE AL CLIENTE COMPETONO LE DECISIONI RELATIVE ALLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI TALI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO MEDESIMO, COMPRESO IL PROFILO DELLA SICUREZZA, ED AGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE, RICHIESTI CONTRATTUALMENTE ALLA FORNITRICE. IL CLIENTE È CONSAPEVOLE CHE CON IL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI E/O DI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, INCLUSE LE SIM, LA FORNITRICE SI LIMITA A METTERE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE E, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, A TENERE IN EFFICIENZA, ENTRO I LIMITI INDICATI NEL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI, LE RISORSE INFORMATICHE CHE VENGONO UTILIZZATE DAL CLIENTE MEDESIMO, IN TOTALE AUTONOMIA E SOTTO LA PROPRIA DIRETTA RESPONSABILITÀ, PER L'EFFETTUAZIONE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI CUI IL MEDESIMO È TITOLARE. LE OPERAZIONI DI MEMORIZZAZIONE, NONCHÉ OGNI ALTRA OPERAZIONE DI TRATTAMENTO SUI PREDETTI DATI, VENGONO, DUNQUE, EFFETTUATE DAL CLIENTE CON LE PREDETTE RISORSE E NON SONO DA INTENDERSI EFFETTUATE, AI FINI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DALLA FORNITRICE, CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 24.4.

**24.2.** CON RIFERIMENTO AL PREDETTO TRATTAMENTO, IL CLIENTE SI OBBLIGA A PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ASSUMENDO TUTTI GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ AD ESSO CONNESSE, ESONERANDO E MANLEVANDO LA FORNITRICE DA OGNI RESPONSABILITÀ, CONTESTAZIONE, PRETESA E ALTRO, CHE DOVESSE PROVENIRE DA SOGGETTI TERZI, PUBBLICI O PRIVATI, IN RIFERIMENTO AL PREDETTO TRATTAMENTO.

**24.3.** CON RIFERIMENTO AL PROFILO DELLA SICUREZZA, IL CLIENTE PRENDE ATTO CHE I SERVIZI PRINCIPALI E QUELLI DI STORAGE E BACKUP, NONCHÉ DI TELEASSISTENZA, EROGATI DALLA FORNITRICE, SONO FORNITI TRAMITE UNA INFRASTRUTTURA CLOUD REALIZZATA PRESSO UNA WEBFARM UBICATA IN ITALIA O COMUNQUE IN UE E GESTITA DA FORNITORI TERZI, CHE, NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO, SI SONO CONTRATTUALMENTE IMPEGNATI ALL'ADOZIONE DI ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA, CONFORMI ALLA PRASSI DI SETTORE. IL CLIENTE PUÒ PRENDERE ATTO IN QUALSIASI MOMENTO, A RICHIESTA, DELLE PREDETTE MISURE DI SICUREZZA AGGIORNATE E PUÒ EFFETTUARE VISITE DI CONTROLLO PER VERIFICARE PERSONALMENTE LA WEBFARM DEI FORNITORI TERZI, PREVIA COPERTURA DEI COSTI NECESSARI, COMPRESIVI DELLE SPESE DI VIAGGIO O DI TRASPORTO E DELLA TARIFFA GIORNALIERA DEL PERSONALE INCARICATO DALLA FORNITRICE DI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO UNITAMENTE AL CLIENTE, CHE SARANNO ESPOSTE IN APPOSITA FATTURA CON SCADENZA A VISTA O, COMUNQUE, NELLA PRIMA FATTURA UTILE.

**24.4.** FATTO IN OGNI CASO SALVO QUANTO PREVISTO DAI COMMI PRECEDENTI, NEI LIMITI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO LA FORNITRICE POTREBBE ESSERE TENUTA A SVOLGERE ALCUNE ATTIVITÀ E/O OPERAZIONI SUI DATI DI TRATTAMENTO, SU RICHIESTA DEL CLIENTE TITOLARE ESCLUSIVO DEL TRATTAMENTO MEDESIMO. IN TAL CASO, UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO IL CLIENTE, NELLA SUA QUALITÀ DI TITOLARE ESCLUSIVO DEL TRATTAMENTO E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ART. 24.7., PROVVEDERE A STIPULARE UN CONTRATTO DI DESIGNAZIONE DELLA FORNITRICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4, PAR. 1, N. 8) E DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016, QUALE «RESPONSABILE ESTERNO» DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE, CON RIGUARDO ALLE PREDETTE ATTIVITÀ E/O OPERAZIONI DI NATURA TECNICA, OVE INCIDENTI SUI DATI PERSONALI.

**24.5.** IL TITOLARE, A PROPRIA VOLTA, SI IMPEGNA IN OGNI CASO AD ADEMPIERE A QUANTO SEGUE: (A) A PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, INCLUSO IL RILASCIO DELL'INFORMATIVA, L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO, L'EVENTUALE NOTIFICA DEL TRATTAMENTO AL GARANTE DEI DATI PERSONALI O L'ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI, OVE NON RICOMPRESA NELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI, A PORRE IN ESSERE LE MISURE DI SICUREZZA RICHIESTE DALLA NORMATIVA, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE COPIE SUPPLEMENTARI DI BACKUP INDICATE ALL'ART. 12.3 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, SALVO ALTRO; (B) A MANLEVARE, GARANTIRE E RIFONDERE IL RESPONSABILE PER QUANTO LO STESSO FOSSE EVENTUALMENTE TENUTO A PAGARE A QUALSIASI TITOLO IN CONSEGUENZA DELLE OMISSIONI CIRCA GLI ADEMPIMENTI SOPRA MENZIONATI, SPETTANTI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IN VIA ESCLUSIVA O, EVENTUALMENTE, TRAMITE RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DIVERSI DALLA FORNITRICE MEDESIMA; (C) A GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI E LE INCOMBENZE ANCHE FORMALI VERSO L'AUTORITÀ DI CONTROLLO (PER L'ITALIA IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI

**24.6.** PER TUTTE LE OPERAZIONI CHE ESULANO DAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INDICATO AI COMMI PRECEDENTI DEL PRESENTE ARTICOLO, LA FORNITRICE È TITOLARE DEL PROPRIO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA, NEI LIMITI IN CUI CIÒ SIA APPLICABILE NEI RAPPORTI CON IL CLIENTE (CON RIFERIMENTO, AD ESEMPIO, AI DATI IDENTIFICATIVI E AI RECAPITI DEL CLIENTE, OVE SIA DITTA INDIVIDUALE, O COMUNQUE I DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CLIENTE, OVE SI TRATTI DI SOCIETÀ; ETC.).

**24.7.** OVE AL CLIENTE SIA RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI CONSENTIRE AI PROPRI CLIENTI – O AI CLIENTI DEI PROPRI CLIENTI – L'ACCESSO AI SERVIZI PRINCIPALI E AI SERVIZI ACCESSORI E L'UTILIZZO DEI SOFTWARE FORNITI IN CLOUD COMPUTING, IN MODALITÀ SAAS, E AI DISPOSITIVI O ALTRI PRODOTTI, INCLUSE LE SIM, IL CLIENTE MEDESIMO, OVE NON SI TROVASSE NELLA POSIZIONE DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO, SI OBBLIGA A FAR DESIGNARE LA FORNITRICE, NEI LIMITI DI QUANTO SOPRA, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DA CHI RISULTI ESSERE EFFETTIVAMENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO O, IN ALTERNATIVA, OVE IL CLIENTE OPERI COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DESIGNATO DA ALTRO TITOLARE DEL TRATTAMENTO, IL CLIENTE SI OBBLIGA A DESIGNARE LA FORNITRICE COME ULTERIORE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DA PARTE DEL TITOLARE O COME SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, SEMPRE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REG. UE N. 679/2016.

**24.8.** IN CASO DI INADEMPIMENTO, INERZIA O INOTTEMPERANZA DA PARTE DEL CLIENTE A QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE ART. 24.7., QUESTI GARANTISCE E MANLEVA LA FORNITRICE PER TUTTO QUANTO LA MEDESIMA DOVESSE ESSERE TENUTA A VERSARE A TERZI, A QUALSIASI TITOLO ANCHE RISARCITORIO O SANZIONATORIO.

## **SEZ. VI. – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25. RESPONSABILITÀ. – 25.1.** LA FORNITRICE NON RISPONDE (A) DELLE EVENTUALI PERDITE DI NATURA ECONOMICA DEL CLIENTE O DI TERZI (ECONOMIC LOSSES) – CIÒ ANCHE CON RIFERIMENTO, TRA L'ALTRO, A LUCRO CESSANTE, SPESE PER RIPRISTINO DI ATTIVITÀ, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, PERDITA DI DATI ANCHE DERIVANTE DALLA MANCATA TENUTA DI COPIE DI SICUREZZA COMPLETE E AGGIORNATE DA PARTE DEL CLIENTE, SOMME DA EROGARE A QUALSIASI TITOLO A SOGGETTI TERZI – CONSEGUENTI AD INTERRUZIONI DI ESERCIZIO O MALFUNZIONAMENTI O ALTRI EVENTI PREGIUDIZIEVOLI RISULTANTI DALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DEI SERVIZI PRINCIPALI E ACCESSORI, DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, DI CUI AL CONTRATTO CONCLUSO TRA LE PARTI, INCLUSE LE SIM, E SOFTWARE FORNITO CON I SERVIZI E I DISPOSITIVI, NONCHÉ (B) DELLE EVENTUALI PERDITE ECONOMICHE DEL CLIENTE O DI TERZI COMUNQUE AVUTESI IN CONSEGUENZE O IN RELAZIONE ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DEI SERVIZI PRINCIPALI E ACCESSORI, DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, DI CUI AL CONTRATTO CONCLUSO TRA LE PARTI, INCLUSE LE SIM E SOFTWARE FORNITO CON I SERVIZI E I DISPOSITIVI, IL TUTTO FINO AL LIMITE DEL DOLO O DELLA COLPA GRAVE, COME PREVISTO PER LEGGE.

**25.2.** IL CLIENTE SI OBBLIGA A FARE USO LECITO DEI SERVIZI PRINCIPALI E DEI SERVIZI ACCESSORI, DEL SOFTWARE UTILIZZATO IN CLOUD COMPUTING, E DEI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI, INCLUSE LE SIM, OGGETTO DEL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI, NONCHÉ A CONTROLLARE E GARANTIRE CHE I PROPRI EVENTUALI DIPENDENTI, COLLABORATORI E/O UTENTI O ALTRI SOGGETTI TERZI, AI QUALI DOVESSE ESSERE AUTORIZZATO L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEI PREDETTI SERVIZI, SOFTWARE E DISPOSITIVI O PRODOTTI, OVE CONSENTITO DAL CONTRATTO, (INCLUSO I CLIENTI DEL CLIENTE, OVE PREVISTO NELL'ORDINE APPROVATO DALLA FORNITRICE PER ACCETTAZIONE), NE FACCIANO ANCH'ESSI UN USO LECITO, CONFORME AGLI ACCORDI CONTRATTUALI, NONCHÉ A TUTTE LE NORME VIGENTI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (IVI INCLUSE QUELLE RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE ED AL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), INTERNAZIONALE ED ESTERO, OVE L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI AL CONTRATTO AVESSE RILEVANZA ANCHE ALL'ESTERO.

**25.3.** IL CLIENTE ASSUME IN VIA ESCLUSIVA OGNI RESPONSABILITÀ IN ORDINE DELL'USO DI SERVIZI, DISPOSITIVI, PRODOTTI, SIM E SOFTWARE OGGETTO DELLA FORNITURA DI CUI AL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI. IL CLIENTE È ALTRESÌ UNICO ED ESCLUSIVO RESPONSABILE PER I CONTENUTI E DEI DATI CARICATI E/O OSPITATI O COMUNQUE TRATTATI NELL'AMBITO DEI SERVIZI FORNITI E NELLE UNITÀ DI MEMORIA A LUI RISERVATE, IN ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

**25.4.** È IN OGNI CASO ESCLUSA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ, CONTRATTUALE E/O EXTRA CONTRATTUALE, DELLA FORNITRICE, FINO AL LIMITE DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE, PER I DANNI TUTTI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI CHE DOVESSERO EVENTUALMENTE ESSERE SUBITI DAL CLIENTE E/O DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO E/O AL MANCATO UTILIZZO DI SERVIZI, DISPOSITIVO, PRODOTTI, SIM E SOFTWARE, IN CLOUD COMPUTING E IN LICENZA D'USO, FORNITI DALLA FORNITRICE, NONCHÉ PER I CONTENUTI E I DATI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 25.3.

**25.5.** PER I DANNI SUBITI DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE ALLA FRUIZIONE E/O MANCATA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO FORNITI AL CLIENTE, QUEST'ULTIMO GARANTISCE E MANLEVA LA FORNITRICE IN ORDINE A QUANTO DOVESSE EVENTUALMENTE ESSERLE DOMANDATO E/O RICHIESTO, IN VIA STRAGIUDIZIALE E/O GIUDIZIALE, DA SOGGETTI TERZI, OBBLIGANDOSI A COLLABORARE A FORNIRE IN MANIERA PUNTUALE E TEMPESTIVA LE INFORMAZIONI, LA DOCUMENTAZIONE E I RISCONTRI PROBATORI CHE SI RENDESSERO EVENTUALMENTE NECESSARI IN CASO DI CONTROVERSIA.

**25.6.** IL CLIENTE DICHIARA E GARANTISCE DI POSSEDERE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI ED ABILITAZIONI EVENTUALMENTE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO E DI ESSERE IN PIENA REGOLA PER QUANTO ATTIENE ALL'OSSERVANZA DI TUTTE LE LEGGI, I REGOLAMENTI E LE ALTRE NORMATIVE (IVI INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO QUELLE SANITARIE, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE, FISCALI, SULLA SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO ED AL DIRITTO DEL LAVORO IN GENERALE).

**25.7.** IL CLIENTE SI IMPEGNA A GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DI PROPRI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI AI PERCORSI FORMATIVI INDICATI E ORGANIZZATI DALLA FORNITRICE E VOLTI, PER L'APPUNTO, A FORMARE E CERTIFICARE IL PERSONALE INTERNO DEL CLIENTE ED ASSICURARE LA MIGLIORE INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA, UTILIZZO, SUPPORTO E ASSISTENZA IN RELAZIONE AI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI E AI SERVIZI AD ESSI CORRELATI. RESTA INTESO CHE IL CLIENTE, QUALORA LA FORNITRICE NE FACCI ESPRESSA RICHIESTA, DOVRÀ RIFORMARE IL PROPRIO PERSONALE INTERNO QUALORA QUEST'ULTIMO NON POSSA GARANTIRE UNA ADEGUATA FORMAZIONE IN RELAZIONE AI DISPOSITIVI E/O PRODOTTI E AI SERVIZI AD ESSI CORRELATI.

**25.8.** IL CLIENTE SI ACCOLLA ESPRESSAMENTE IN VIA PIENA ED ESCLUSIVA OGNI RESPONSABILITÀ INERENTE AD EVENTUALI VIOLAZIONI DEI PREDETTI OBBLIGHI DA PARTE PROPRIA E/O DEI PROPRI DIPENDENTI E/O DI EVENTUALI TERZI AUSILIARI E/O LORO DIPENDENTI, NONCHÉ DI TUTTI I SOGGETTI DA QUESTO ABILITATI AD ACCEDERE AL SOFTWARE E AI DISPOSITIVI FORNITI DALLA FORNITRICE, TENENDO INDENNE QUEST'ULTIMA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DIRETTA E/O INDIRETTA EVENTUALMENTE CONTESTATE IN RELAZIONE A TALI VIOLAZIONI, NONCHÉ DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DIRETTA E/O INDIRETTA – IVI INCLUSA QUELLA DI CUI ALL'ART. 2049 C.C. – EVENTUALMENTE CONTESTATE IN RELAZIONE A QUALSIVOGLIA INCIDENTE O DANNI A COSE O A PERSONE CHE POSSANO VERIFICARSI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PRESENTE CONTRATTO.

**25.9.** IN CASO DI ATTIVITÀ SVOLTE DALLA FORNITRICE PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE, QUEST'ULTIMO INFORMERÀ IL PERSONALE DELLA FORNITRICE SULLE PROCEDURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA ED ASSICURA CHE GLI AMBIENTI, GLI ARREDI E LE ATTREZZATURE MESSI A DISPOSIZIONE SIANO CONFORMI ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO, OBBLIGANDOSI, IN DIFETTO, A RISARCIRE I DANNI EVENTUALMENTE SUBITI DALLA FORNITRICE O DAI PROPRI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI, OVVERO A RIFONDERE LA FORNITRICE DI QUANTO, IN RELAZIONE A CIÒ, LA STESSA DOVESSE ESSERE TENUTA A CORRISPONDERE A TERZI, IVI INCLUSI I PROPRI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI.

**25.10.** FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMII PRECEDENTI E FATTI ALTRESÌ SALVI I LIMITI DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE COME PER LEGGE AI SENSI DELL'ART. 1229 C.C., LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E/O EXTRA CONTRATTUALE DELLA FORNITRICE PER DANNI DI QUALSIASI GENERE CAUSATI DA FATTI IMPUTABILI ALLA FORNITRICE MEDESIMA, È LIMITATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PARI: (I) ALLA SOMMA DI DENARO CORRISPONDENTE AD UN SOLO CANONE PERIODICO CHE IL CLIENTE HA CORRISPOSTO O È TENUTO A CORRISPONDERE ALLA FORNITRICE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO CON RIGUARDO AL QUALE SI È VERIFICATO IL DANNO PER FATTO IMPUTABILE ALLA FORNITRICE MEDESIMA; OPPURE (II) ALLA SOMMA DI DENARO CORRISPONDENTE AL CORRISPETTIVO PER IL DISPOSITIVO O IL PRODOTTO, OVVERO PER IL SERVIZIO NON A CANONE, IN RELAZIONE AL QUALE SI È VERIFICATO IL DANNO PER FATTO IMPUTABILE ALLA FORNITRICE MEDESIMA. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA NON OPERA NEL CASO IN CUI IL FATTO IMPUTABILE ALLA FORNITRICE CONSISTA NEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI DISPONIBILITÀ GARANTITA DALLA FORNITRICE AI SENSI DELL'ART. 9 («SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) RELATIVO AI SERVIZI PRINCIPALI»), TROVANDO IN TAL CASO

APPLICAZIONE QUANTO IVI PREVISTO AL PRECEDENTE ART. 25.5. È ESCLUSO IN OGNI CASO IL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE.

**25.11.** LA FORNITRICE NON ASSUME ALCUNA GARANZIA, NÉ ALCUNA RESPONSABILITÀ, CHE È DA RITENERSI COMUNQUE CONTRATTUALMENTE ESCLUSA, PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO O PER LE PRESTAZIONI PROMESSE O EROGATE DA FORNITORI TERZI, INCLUSO LE FORNITURE DI SOFTWARE CON FUNZIONI DI ANTIVIRUS, ANTISPAM, FIREWALL, SOLUZIONI IN CLOUD COMPUTING (IAAS, PAAS, SAAS), MESSA A DISPOSIZIONE DI SERVER (IN HOUSING, IN HOSTING) O DI SERVER FARM, ED ALTRO. INOLTRE, PER QUANTO CONCERNE I PRODOTTI ANTIVIRUS, NESSUNA GARANZIA È OFFERTA DALLA FORNITRICE E NESSUNA RESPONSABILITÀ È DALLA MEDESIMA ASSUNTA, ED È ANZI DA RITENERE CONTRATTUALMENTE ESCLUSA, SULLA EFFICACIA DEI MEDESIMI, TENENDO ANCHE CONTO, TRA L'ALTRO, CHE I SISTEMI ANTIVIRUS, PER LE LORO MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, NON SONO IN GRADO DI FRONTEGGIARE NUOVI E SCONOSCIUTI VIRUS O MINACCE.

**ART. 26. TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE DEI DATI. – 26.1.** NELL'IPOTESI IN CUI IL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI DOVESSE PER QUALSIASI MOTIVO PERDERE DI EFFICACIA, ANCHE A SEGUITO DI DISDETTA, RECESSO O RISOLUZIONE, OVVERO IN CONSEGUENZA DI UNA CAUSA DI INVALIDITÀ, LA FORNITRICE SI IMPEGNA A TRASFERIRE E/O CONSEGNARE AL CLIENTE, DIETRO ESPRESSA RICHIESTA DELLO STESSO, ENTRO SETTE GIORNI LAVORATIVI DALLA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA, I DATI MEMORIZZATI FINO A QUEL MOMENTO SUI PROPRI SISTEMI INFORMATICI, IN FORMATO ELETTRONICO SECONDO LO STANDARD UTILIZZATO DELLA FORNITRICE, IL TUTTO CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO DALL'ART. 12.4 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEI DATI. RIMANE IN OGNI CASO FERMO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 12.3 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO IN TEMA DI EFFETTUAZIONE DI COPIE DI BACKUP DEI DATI A CURA DEL CLIENTE.

**26.2.** NEL CASO IN CUI FOSSE RO RISCONTRATI VIRUS, MALWARE, SPYWARE O ALTRI PROGRAMMI NOCIVI SUL SISTEMA INFORMATICO GESTITO DALLA FORNITRICE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CLIENTE, QUEST'ULTIMO, CON LA TRASMISSIONE DELL'ORDINE, ACCETTA CHE POSSANO ESSERE MESSI IN QUARANTENA E/O CANCELLATI I DATI MEMORIZZATI SUL SISTEMA INFORMATICO GESTITO DALLA FORNITRICE, QUALORA I SUDDETTI DATI SIANO INFETTATI O ALTRIMENTI CORROTTI E/O, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA FORNITRICE, SIANO DA RITENERE SUSCETTIBILI DI INFETTARE O DANNEGGIARE, EFFETTIVAMENTE O POTENZIALMENTE, IL SISTEMA INFORMATICO O ALTRI DATI. NESSUNA RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE IMPUTATA ALLA FORNITRICE PER LA QUARANTENA E LA CANCELLAZIONE DEI PREDETTI DATI, CHE PUÒ AVVENIRE ANCHE IN VIA AUTOMATICA, E NEI CONFRONTI DEI QUALI IL CLIENTE FORNISCE ESPRESSA AUTORIZZAZIONE, TENENDO ESPRESSAMENTE CONTO ANCHE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 12.3 DEL PRESENTE CONTRATTO.

**ART. 27. CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. – 27.1.** AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ NELLA FORNITURA DEI SERVIZI, LE PARTI STABILISCONO CHE IL CONTRATTO TRA LE MEDESIME INTERCORSO PUÒ ESSERE CEDUTO O SUBAPPALTATO TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA FORNITRICE, ALLE MEDESIME CONDIZIONI, A SOGGETTI TERZI CHE ABBIANO LE NECESSARIE COMPETENZE TECNICHE ED IL NECESSARIO KNOW-HOW E CHE GARANTISCANO LO STESSO LIVELLO DI SERVIZIO E LE MEDESIME MODALITÀ DI PRESTAZIONE. IL CLIENTE, AL RIGUARDO, CON LA TRASMISSIONE DELL'ORDINE, FORNISCE LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE IN TAL SENSO, DA CONSIDERARSI ESTESA ANCHE ALL'IPOTESI IN CUI IL CONTRATTO O LA POSIZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITRICE DOVESSERO ESSERE TRASFERITI A TERZI IN RAGIONE DI UN EVENTUALE TRASFERIMENTO DEL RAMO DI AZIENDA, DI INCORPORAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE.

**27.2.** IL CLIENTE PUÒ CEDERE A TERZI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO SOLAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE CON LA PREVENTIVA ED ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI FORNITRICE, DA EFFETTUARSI PER ISCRITTO A PENA DI NULLITÀ.

**ART. 28. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI E VARIAZIONI DEI RECAPITI. – 28.1.** LE PARTI STABILISCONO CHE LE COMUNICAZIONI TRA LE MEDESIME INTERCORRENTI VENGONO EFFETTUATE PER VIA TELEMATICA AGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DALLE MEDESIME DICHIARATI. IL CLIENTE, CON IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, ELEGGE DOMICILIO, FINO A DIVERSA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), ALL'INDIRIZZO GEOGRAFICO ED ELETTRONICO INDICATO NELL'ORDINE E/O NEL MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

**28.2.** IL CLIENTE ACCETTA DI RICEVERE OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE CHE SI RENDESSE OPPORTUNA O NECESSARIA IN RELAZIONE

AL RAPPORTO CONTRATTUALE, ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E/O DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INDICATO/ NELL'ORDINE E NE AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'USO DA PARTE DI FORNITRICE, SALVA LA FACOLTÀ PER LA FORNITRICE DI RICORRERE AD ALTRI EVENTUALI MEZZI DI COMUNICAZIONE. UNITAMENTE AI PREDETTI INDIRIZZI, IL CLIENTE PROVVEDERE A FORNIRE L'INDICAZIONE DEI REFERENTI DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE CONTRATTO, AVENDO CURA DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI.

**28.3.** LE PARTI HANNO FACOLTÀ DI CAMBIARE L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E/O DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) RILEVANTE AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO, NONCHÉ L'INDICAZIONE DEI REFERENTI, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALL'ALTRA PARTE MEDIANTE PEC. FINO AL MOMENTO DI RICEVIMENTO DI TALE COMUNICAZIONE, LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO NON SPIEGHERÀ EFFETTO E LE COMUNICAZIONI SI INTENDERANNO VALIDAMENTE ED EFFICACEMENTE EFFETTUATE SE INVIATE ALL'ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO DI POSTA ELETTRONICA E/O DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DICHIARATO DALLA PARTE DESTINATARIA DELLA COMUNICAZIONE.

**ART. 29. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. – 29.1.** LE PARTI CONVENGONO CHE LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO È IN OGNI CASO LA LEGGE ITALIANA.

**29.2.** FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA PER QUALSIASI CONTROVERSA RELATIVA AI RAPPORTI INTERCORSI IN RELAZIONE AL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI, ANCHE PER CIÒ CHE ATTIENE ALLA SUA INTERPRETAZIONE, ALLE DOMANDE DI ESECUZIONE, DI ADEMPIMENTO E/O INADEMPIMENTO, DI RISOLUZIONE, DI RESCISSIONE, DI RECESSO, DI NULLITÀ, DI ANNULLAMENTO, DI ACCERTAMENTO O DI CONDANNA, DI RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE, CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE, DI RISARCIMENTO DANNI, DI RIPETIZIONE DI SOMME O DI INDEBITO, DI MANLEVA E DI GARANZIA, DI INGIUNZIONE, CAUTELARI E D'URGENZA, SALVO ALTRE NESSUNA ESCLUSA, È QUELLO DI BOLOGNA.

**ART. 30. CLAUSOLE FINALI. – 30.1.** IL MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DELLA FORNITRICE DI QUALSIVOGLIA DIRITTO DERIVANTE DAL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI NON COSTITUIRÀ, NÉ POTRÀ ESSERE CONSIDERATO, COME RINUNCIA IMPLICITA O TACITA A TALE DIRITTO.

**30.2.** L'EVENTUALE NULLITÀ, ANNULLABILITÀ O INEFFICACIA DI ALCUNA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO O DELLE ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI NON PREGIUDICHERÀ LA VALIDITÀ E L'EFFICACIA DELLE ALTRE DISPOSIZIONI, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1419, CO. 2, C.C. IN OGNI CASO, LE PARTI FARANNO QUANTO POSSIBILE PER NEGOZIARE IN BUONA FEDE DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE CHE ABBIANO EFFETTI EQUIVALENTI.